



Bruxelles, 1° giugno 2017
(OR. en)

9763/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0357 (COD)**

**FRONT 248
VISA 203
DAPIX 213
DATAPROTECT 108
CODEC 935
COMIX 399**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio / Comitato misto (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 - Orientamento generale

INTRODUZIONE

Il 16 novembre 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento in oggetto. Tale proposta istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che consente di raccogliere informazioni sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto prima del loro arrivo alle frontiere esterne dell'UE (terrestri, aeree e marittime). L'autorizzazione ai viaggi costituirebbe solo un'autorizzazione a recarsi negli Stati membri e non un diritto d'ingresso, in quanto la decisione di consentire a un viaggiatore l'ingresso nel territorio dell'UE continuerebbe ad essere presa da una guardia di frontiera al valico di frontiera. La proposta ETIAS è stata concepita come un importante elemento costitutivo della politica di liberalizzazione dei visti dell'UE. Essa mira a stabilire se la presenza di viaggiatori esenti dall'obbligo di visto possa comportare un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica.

La proposta della Commissione non era corredata di una valutazione d'impatto, ma tra giugno e ottobre 2016 è stato realizzato uno studio di fattibilità richiesto dalla Commissione.

Il 6 marzo 2017, il Garante europeo della protezione dei dati ha presentato il parere 3/2017 sulla proposta (doc. ST 7136/17). Il 12 aprile 2017, il Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati ha presentato una lettera sulla proposta (doc. ST 8231/17).

Il Parlamento europeo sta definendo la sua posizione sulla proposta. Kinga GAL (PPE, HU) è stata nominata relatrice. I relatori ombra sono: Sylvie GUILLAUME (S&D, FR), Helga STEVENS (ECR, BE), Gérard DEPREZ (ALDE, BE), Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR), Jan Philipp ALBRECHT (Verts/ALE, DE) e Lorenzo FONTANA (ENF, IT).

TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Le questioni in sospeso riguardanti il fascicolo in esame sono state discusse e risolte in occasione delle riunioni del Coreper del 24 e 31 maggio 2017 come indicato nei documenti ST 9349/17, ST 9349/17 ADD1, ST 9580/17 REV 1 e ST 9580/17 ADD 1.

Nella riunione del Coreper del 31 maggio 2017 è stato inoltre convenuto (i) di modificare l'articolo 75 per precisare che le entrate generate dall'ETIAS dovrebbero essere destinate a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS e (ii) in seguito all'intervento del Servizio giuridico del Consiglio, di sopprimere il considerando 55 bis e sostituirlo con una disposizione più generica nell'articolato (articolo 81 ter).

In sede di Coreper è stato concluso che esiste un sostegno sufficiente ai testi riportati nell'allegato della presente nota e dell'ADD 1 e che tali testi saranno sottoposti al Consiglio per approvazione. Il testo nuovo rispetto al documento 9580/17 REV 1 è indicato in **grassetto sottolineato** e con [...].

CONCLUSIONE

La presidenza invita il Consiglio ad approvare, come orientamento generale, il testo che figura nell'allegato della presente nota.

2016/0357 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399 [...] e (UE) 2016/1624

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) [...],

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"³, la Commissione evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi d'informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nei settori della gestione delle frontiere, del contrasto della criminalità e della lotta al terrorismo. Sostiene inoltre l'esigenza di migliorare l'interoperabilità dei sistemi d'informazione. Più in particolare, la comunicazione illustra alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi d'informazione esistenti e, se necessario, elaborarne di nuovi e complementari per colmare le rimanenti lacune in materia di informazione.
- (2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione. Ad esempio, le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"). Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016, la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che è stato concluso nel novembre 2016. Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio per la sicurezza, [...] di immigrazione illegale o per la salute pubblica.
- (3) La comunicazione del 14 settembre 2016 intitolata "Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide"⁴ conferma che è prioritario rendere sicure le frontiere esterne e presenta iniziative concrete per accelerare e ampliare la risposta dell'UE per un ulteriore rafforzamento della gestione delle frontiere esterne.

³ COM(2016) 205 final.

⁴ COM(2016) 602 final.

- (4) È necessario specificare gli obiettivi [...] dell'ETIAS [...], definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di screening ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.
- (5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di [...] visto [...] e a quelli che sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.
- (6) Dovrebbe inoltre applicarsi ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE⁵ o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione [...] equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

⁵ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

- (7) Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea⁶, tali familiari hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri e di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Di conseguenza, i familiari esenti dall'obbligo di visto dovrebbero avere il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi. Gli Stati membri dovrebbero accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano la necessaria autorizzazione ai viaggi, che dev'essere rilasciata gratuitamente.
- (8) Il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto, i familiari possono essere tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. Analogamente, l'esame delle loro domande di autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza e non già a motivi attinenti ai rischi [...] di immigrazione.
- (9) L'ETIAS dovrebbe istituire, per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di [...] visto [...] e per quelli che sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale, un'autorizzazione ai viaggi che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio per la [...] sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri, ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.
- (10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire [...] l'immigrazione illegale e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

⁶ Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione / Regno di Spagna, Racc. 2006, pag. I-1097.

- (11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni e permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi [...] negli Stati membri. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità [...] negli Stati membri. Inoltre, l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne.
- (12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto [controllo di indagine] o controllo specifico. A tale scopo, l'ETIAS dovrebbe [...] trattare i fascicoli di domanda sulla base delle segnalazioni pertinenti nel SIS. Tale trattamento sarà eseguito al fine di sostenere il SIS [...] e, una volta trasmesse agli uffici SIRENE, le informazioni dovrebbero essere trattate in conformità della normativa pertinente relativa al SIS.
- (13) L'ETIAS dovrebbe constare di un sistema d'informazione su larga scala, il sistema d'informazione ETIAS, [...] dell'unità centrale ETIAS e [...] delle unità nazionali ETIAS.

- (14) L'unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All'unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di stabilire i parametri di verifica per garantire che la domanda sia completa e che i dati forniti siano coerenti, di verificare, laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerge un riscontro positivo, [...] se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso [...] tale riscontro positivo, di avviare il trattamento manuale della domanda, di avviare il processo di consultazione tra le unità nazionali ETIAS degli Stati membri interessati, di definire gli specifici indicatori di rischio, nonché [...] di svolgere audit regolari del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- (15) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un'unità nazionale ETIAS competente principalmente a esaminare la domanda di autorizzazione ai viaggi e a decidere se rilasciare o rifiutare tale autorizzazione. Le unità nazionali ETIAS dovrebbero cooperare tra loro e con Europol ai fini della valutazione delle domande. Le unità nazionali ETIAS dovrebbero essere dotate di risorse adeguate per svolgere i loro compiti nel rispetto dei termini stabiliti nel presente regolamento [...].
- (16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla sua identità, al suo documento di viaggio, alla sua residenza, ai suoi recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione che non è titolare [...] della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 e, se il richiedente è minore, [...] ai dati della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali [...]. L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

- (17) L'ETIAS dovrebbe accettare domande presentate per conto del richiedente in situazioni in cui, per qualsiasi ragione, il viaggiatore non è in grado di introdurre la domanda da solo. In simili casi, la domanda dovrebbe essere presentata da un terzo autorizzato dal viaggiatore o legalmente responsabile per quest'ultimo, purché la sua identità figuri nel modulo di domanda.
- (17 bis) L'unità centrale dovrebbe stabilire i parametri per garantire la completezza della domanda e la coerenza dei dati al fine di verificare l'ammissibilità della domanda di autorizzazione ai viaggi. Ad esempio, tale verifica dovrebbe precludere l'uso di documenti di viaggio che scadranno tra meno di [...] tre mesi, che sono scaduti o che sono stati rilasciati più di dieci anni prima. La verifica dovrebbe essere effettuata prima che il richiedente sia invitato a pagare i diritti.
- (18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a 12 [...] anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.
- (19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe richiedere più tempo, specialmente [...] in casi eccezionali, laddove si trasmetta al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi o una convocazione per un colloquio [...].

(19 bis) È opportuno prevedere la possibilità per l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di convocare il richiedente per un colloquio qualora essa lo ritenga necessario ai fini della valutazione della domanda. Tale possibilità non dovrebbe essere interpretata come un diritto del richiedente o un obbligo per l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente, ma rimane a discrezione di quest'ultima tenendo conto, tra l'altro, della presenza o meno di un consolato di tale Stato membro nel paese di residenza del richiedente. Qualora lo Stato membro interessato decida di avvalersi della possibilità per l'unità nazionale ETIAS di convocare il richiedente per un colloquio, la comunicazione tra l'unità nazionale ETIAS e il consolato dovrebbe essere organizzata da tale Stato membro tenendo conto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei dati.

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente al solo scopo di [...] ⁷ [...] valutare se [...] il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica nell'Unione.

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d'informazione (sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), [sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)] e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)), oppure con l'elenco di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.

⁷ [...]

- (22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nella domanda e, dall'altro, quelli contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, [...] i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, o gli indicatori di rischio, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da[...]l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro [...] competente. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi.
- (23) Il trattamento automatizzato può condurre al rilascio di un'autorizzazione. Si ritiene che nella stragrande maggioranza dei casi le domande trattate con mezzi automatizzati abbiano buone probabilità di essere accolte. Un'autorizzazione ai viaggi non dovrebbe mai essere rifiutata esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda. Per questo è opportuno che le domande per le quali è emerso un riscontro positivo siano valutate manualmente da [...] un'unità nazionale ETIAS.
- (24) È opportuno che i richiedenti le cui domanda di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda e conformemente alla sua legislazione nazionale.
- (25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda [...] e specifici indicatori di rischio relativi a rischi per la sicurezza, di immigrazione [...] illegale o per la salute pubblica precedentemente identificati. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero in alcun caso essere basati sul sesso, sulla razza, [...] sull'origine etnica, [...] sulla religione o sulle convinzioni personali [...], [...] sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale del richiedente.

- (26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda [...] e informazioni relative a persone sospettate di aver commesso o di aver partecipato a un reato grave o [...] di terrorismo, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere [...] reati gravi o [...] di terrorismo. [...] L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe essere elaborato e ospitato da Europol. Le informazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco di controllo da Europol, fatte salve le disposizioni pertinenti [...] del regolamento (UE) 2016/794 in materia di cooperazione internazionale, e dagli Stati membri. [...] È opportuno che nel trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.
- (27) Il continuo emergere di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di immigrazione [...] illegale e minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.
- (28) Occorrerebbe pertanto garantire la sicurezza dei dati personali contenuti nell'ETIAS limitando rigorosamente l'accesso a tali dati al personale autorizzato e non usandoli in alcun caso per giungere a decisioni basate su una qualche forma di discriminazione. I dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro nelle strutture di eu-LISA nell'Unione.

- (29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per un documento segnalato come smarrito, [...] rubato o invalidato, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro [...] che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata dal sistema centrale ETIAS e revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarebbe opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro [...] [...] che ha inserito il nuovo elemento, o dello Stato membro di primo soggiorno o transito previsto nel caso di un elemento inserito da Europol, dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. Analogamente, un respingimento per determinati motivi nel sistema di ingressi/uscite dovrebbe comportare una nuova valutazione e, se necessario, la revoca dell'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.
- (30) In circostanze eccezionali, lo Stato membro che ritiene necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a recarsi nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata. Considerando la natura dell'autorizzazione ai viaggi in quanto autorizzazione a recarsi nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata o per transito aeroportuale, i motivi attinenti alla protezione internazionale non costituiscono motivi umanitari in riferimento al rilascio di autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata. [...]

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autobus, abbiano l'obbligo di verificare⁸ che i viaggiatori siano in possesso di [...] un'autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero avere accesso al fascicolo ETIAS. Un accesso [...] sicuro a un portale per i vettori, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori di effettuare questa consultazione avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

(31 bis) Nel definire le specifiche tecniche per l'accesso al portale per i vettori, si dovrebbe limitare per quanto possibile l'impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione la pertinente integrazione con il sistema di ingressi/uscite.

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi. [...] È opportuno che taluni dati del fascicolo ETIAS siano accessibili alle guardie di frontiera al fine di assisterle nello svolgimento dei loro compiti. In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe rifiutare l'ingresso e completare di conseguenza il processo di controllo di frontiera. In presenza di un'autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

⁸ [...]

- (32 bis) Se ritiene che taluni elementi della domanda di autorizzazione ai viaggi meritino un ulteriore esame da parte delle guardie di frontiera, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può corredare l'autorizzazione ai viaggi che rilascia di un indicatore volto a raccomandare controlli supplementari o specifici al valico di frontiera. Dovrebbe altresì essere possibile corredarla di un indicatore su richiesta di uno Stato membro consultato.
- (32 ter) Qualora l'indirizzo del primo soggiorno previsto dichiarato nella domanda differisca dall'indirizzo dichiarato all'atto dell'ingresso, le guardie di frontiera non dovrebbero rifiutare automaticamente l'ingresso alla frontiera.
- (32 quater) Poiché il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di ingresso e di soggiorno per talune categorie di cittadini di paesi terzi, le autorità competenti per l'immigrazione degli Stati membri dovrebbero poter consultare il sistema centrale ETIAS. È opportuno che le autorità competenti per l'immigrazione degli Stati membri abbiano accesso a talune informazioni conservate nel sistema centrale ETIAS, in particolare ai fini di rimpatrio. Esse dovrebbero interrogare il sistema centrale ETIAS usando le informazioni contenute nella zona a lettura ottica di un documento di viaggio senza ricorrere necessariamente ad attrezzature specifiche a tale scopo.
- (33) Ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e tenuto conto della globalizzazione delle reti criminali, è fondamentale che le autorità [...] designate competenti per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi ("autorità designate") dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. L'accesso ai dati contenuti nel sistema di informazione visti (VIS) per tali finalità [...] si è già dimostrato utile per aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga. Il sistema di informazione visti non contiene dati sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto.

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine dei reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 [...] ⁹ e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ¹⁰. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone sospettate di aver commesso un reato grave o su vittime di un reato grave, le autorità [...] designate possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L'accesso all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), secondo le rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland ¹¹.

⁹ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6) [...].

¹⁰ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

¹¹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

- (35) In particolare, è opportuno che l'accesso ai dati ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata [...] delle unità operative delle autorità designate [...] che specifichi i motivi della necessità. [...] Qualora sia necessario ottenere immediatamente dati personali [...] indispensabili per prevenire un reato di terrorismo o un pericolo imminente associato a un altro [...] reato grave [...] o per perseguirne gli autori, [...] è opportuno accettare che la verifica volta ad accertare se sono soddisfatte le condizioni si svolga [...] il più rapidamente possibile una volta che le autorità designate hanno ottenuto l'accesso a tali dati.
- (36) Occorre quindi designare le autorità [...] degli Stati membri autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- (37) [...] Il punto o i punti di accesso centrale designati da ciascuno Stato membro [...] dovrebbero verificare che nei singoli casi concreti ricorrono le condizioni per chiedere l'accesso al sistema centrale ETIAS.
- (38) Europol è il punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione e svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno che Europol abbia accesso al sistema centrale ETIAS nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794¹² nei casi specifici in cui ne ha necessità per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

¹² GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

- (39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno [...] alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. [...]

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale [...] e per la salute pubblica rappresentati dal richiedente, occorre conservare i dati personali per cinque anni a decorrere dall'ultima cartella di ingresso/uscita del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi per la sicurezza, [...] di immigrazione illegale e per la salute pubblica, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso/uscita del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella [...] di ingresso/uscita recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso/uscita sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen.

La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore per la sicurezza, [...] di immigrazione illegale o per la salute pubblica. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti decorra dalla data di [...] tale decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

- (41) È opportuno stabilire regole precise sulle responsabilità dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e la gestione tecnica del sistema d'informazione ETIAS, sulle responsabilità dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, su quelle degli Stati membri e quelle di Europol.
- (42) Alle attività di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (43) Al trattamento dei dati personali da parte de[...]lle autorità degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica [il regolamento (UE) 2016/679]¹⁴, tranne se detto trattamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/680 [...].
- (44) [...] Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi in conformità del presente regolamento si applica [...] [la direttiva (UE) 2016/680]¹⁵.

¹³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹⁵ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

- (45) Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù del [regolamento (UE) 2016/679] controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'ETIAS.
- (46) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso il suo parere il 6 marzo 2017.
- (47) È opportuno stabilire rigorose norme di accesso al sistema centrale ETIAS e le necessarie salvaguardie. Occorre inoltre stabilire i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti.

- (48) Per valutare il rischio per la sicurezza, di immigrazione [...] illegale o per la salute pubblica che potrebbe essere rappresentato da un viaggiatore, è opportuno assicurare l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione [...] dell'UE anche a fini di attuazione del presente regolamento^{16 17 18}.
- (49) [...]
- (50) Al fine di stabilire le misure tecniche necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo:

¹⁶ [...]
¹⁷ [...]
¹⁸ [...]

- all'adozione di un elenco predefinito di risposte alle domande relative al livello e al settore d'istruzione, all'attuale occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;
- al contenuto e al formato delle domande relative a malattie, condanne penali, soggiorno in zone di guerra o di conflitto e provvedimenti di espulsione dal territorio o decisioni di rimpatrio che possono essere poste a chi chiede un'autorizzazione ai viaggi;
- al contenuto e al formato delle domande aggiuntive [...] al richiedente che ha risposto affermativamente a una delle domande relative a malattie, condanne penali, soggiorno in zone di guerra o di conflitto e provvedimenti di espulsione dal territorio o decisioni di rimpatrio, e alla definizione dell'elenco predefinito di risposte [...];
- ai metodi e processi di pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e alle modifiche dell'importo di tali diritti, tenendo conto di eventuali aumenti delle spese relative all'ETIAS [...];
- al contenuto e al formato di un elenco predefinito di opzioni per il caso in cui al richiedente sia chiesto di fornire informazioni o documenti aggiuntivi;
- [...]
- alla proroga del periodo transitorio [...] durante il quale non è richiesta un'autorizzazione ai viaggi, come pure [...] del periodo di tolleranza durante il quale [...] è richiesta un'autorizzazione ai viaggi , ma in cui le guardie di frontiera autorizzeranno eccezionalmente l'ingresso di cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di autorizzazione ai viaggi nel rispetto di determinate condizioni.

– [...]

- (51) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (52) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate sulle condizioni di funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione mobile per dispositivi mobili nonché di norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione mobile per dispositivi mobili, per l'individuazione periodica dei rischi specifici per la sicurezza, di immigrazione illegale e per la salute pubblica da utilizzare per stabilire gli indicatori di rischio al fine di garantirne l'adeguamento alla luce del continuo emergere di nuovi rischi e modelli, per la definizione delle specifiche tecniche dell'elenco di controllo ETIAS, per l'adozione di [...] un metodo di autenticazione riservato esclusivamente ai vettori, per la specificazione dei dettagli delle procedure sostitutive da seguire in caso di impossibilità tecnica dei vettori di accedere ai dati [...], per l'adozione di piani d'emergenza tipo in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne o in caso di guasto dell'ETIAS, per l'adozione di un piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo in relazione alla sicurezza del trattamento dei dati personali, per la definizione e lo sviluppo del meccanismo, delle procedure e dell'interpretazione relativi alla conformità qualitativa dei dati, per la redazione di un opuscolo comune contenente informazioni per i viaggiatori, per l'adozione di norme dettagliate concernenti il funzionamento dell'archivio centrale e di norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all'archivio, nonché per la messa a disposizione degli Stati membri di una soluzione tecnica volta ad agevolare la raccolta di taluni dati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (53) Poiché l'istituzione dell'[...]ETIAS e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l'uso dei dati non possono essere conseguite in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguite meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (54) [...] ²⁰[...] Le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS dovrebbero essere interamente coperte dalle entrate generate dai diritti. I diritti dovrebbero pertanto essere adeguati, se necessario, in funzione delle spese.
- (55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire le spese ricorrenti di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica [...] interne.
- (55 bis) [...]
- (56) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE.

²⁰ [...]

- (57) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (58) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio²¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (59) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (60) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²³ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio²⁴.

²¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

²² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

²³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁴ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(61) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen²⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁶ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio²⁷.

²⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁶ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

²⁷ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

- (62) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen²⁸ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁹ e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio³⁰.
- (63) [...]
- (64) Affinché il presente regolamento si inserisca nell'attuale quadro giuridico e rifletta i cambiamenti relativi all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera [...], è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399 [...] e (UE) 2016/1624,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

²⁹ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

³⁰ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto") o di un transito aeroportuale che permette di [...] valutare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio per la [...] sicurezza, [...] di immigrazione illegale, [...] o per la salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.
2. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità [...] designate degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto [...] (Europol) possono accedere ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza.

Articolo 2 *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi [...]:
 - a) i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001³¹ del Consiglio che sono esenti dall'obbligo di visto [...] per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

³¹ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

- a bis) i cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di possedere un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più [...] Stati membri, a meno che non siano in possesso di un visto valido;
- b) [...] le persone che sono esenti dall'obbligo di visto in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, [...] del [...] regolamento (CE) n. 539/2001 per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- c) i cittadini di paesi terzi che sono esenti dall'obbligo di visto e che soddisfano le seguenti condizioni:
- i) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione [...] equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra;
- ii) non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro;
- b) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;

- c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione [...] equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
- d) ai titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio³² [...];
- e) ai titolari di visto uniforme [...];
- e bis) ai titolari di visto nazionale per soggiorno di lunga durata;
- f) ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;
- g) ai cittadini di paesi terzi [...] titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale rilasciato dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 1931/2006³³, allorché esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale;
- h) alle persone o alle categorie di persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f), [...] del regolamento (CE) n. 539/2001;
- i) alle persone sottoposte all'obbligo di visto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.

³² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

³³ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "frontiere esterne": le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399;
- b) "verifiche di frontiera": le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399;

b bis) "verifica in seconda linea": una verifica in seconda linea quale definita all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2016/399;

- c) "guardia di frontiera": la guardia di frontiera quale definita all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2016/399;

- d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non [...] sono stati individuati indicazioni concrete o fondati motivi per [...] ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporterà un rischio [...] per la sicurezza, di immigrazione illegale [...], o per la salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento della condizione d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

d bis) "rischio per la sicurezza": un rischio di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o [...] le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;

d ter) "rischio di immigrazione illegale": il rischio che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni d'ingresso e di soggiorno di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;

³⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- e) "rischio per la salute pubblica": qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri [...];
- f) "richiedente": il cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2 che ha presentato una domanda di autorizzazione ai viaggi;
- g) "documento di viaggio": il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
- h) "soggiorno di breve durata": il soggiorno nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399;
- i) "soggiornante fuoritermine": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
- j) "applicazione mobile per dispositivi mobili": un'applicazione software concepita per funzionare su dispositivi mobili quali smartphone e tablet;
- k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, con l'elenco di controllo ETIAS, o con gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;
- l) "reati di terrorismo": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui [...] alla direttiva (UE) 2017/541;

- m) "reati gravi": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
- n) "dati Europol": i dati personali forniti a Europol per la finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;
- o) [...]
- o) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai diciotto anni;
- p) "consolato": la rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;
- q) "autorità designate": le autorità responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 43;
- r) "autorità competenti per l'immigrazione": le autorità competenti incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di:
 - a) verificare all'interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e/o;
 - b) esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 e/o;
 - c) agevolare il ritorno dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito.

2. Nella misura in cui i dati personali siano trattati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da eu-LISA, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del [regolamento (UE) 2016/679].
4. Nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri a fini di [...] prevenzione, accertamento o indagini di reati di terrorismo o altri reati gravi, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della [direttiva (UE) 2016/680].

Articolo 4
Obiettivi dell'ETIAS

Assistendo le autorità competenti degli Stati membri, l'ETIAS:

- a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza posto dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza;
- b) contribuisce a prevenire l'immigrazione [...] illegale svolgendo una valutazione del rischio di immigrazione [...] illegale posto dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;
- c) contribuisce a proteggere la salute pubblica valutando se il richiedente rappresenta un rischio per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni;
- d) rafforza l'efficacia delle verifiche di frontiera;

- e) sostiene gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto [controllo di indagine] o controllo specifico;
- f) contribuisce alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Articolo 5
Struttura generale dell'ETIAS

L'ETIAS consta dei seguenti elementi:

- a) il sistema d'informazione ETIAS di cui all'articolo 6;
- b) l'unità centrale ETIAS di cui all'articolo 7;
- c) le unità nazionali ETIAS di cui all'articolo 8.

Articolo 6
Istituzione e architettura tecnica del sistema d'informazione ETIAS

1. L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") sviluppa il sistema d'informazione ETIAS e provvede alla sua gestione tecnica.
2. Il sistema d'informazione ETIAS è composto da:
 - a) un sistema centrale;
 - b) un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consente la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali [...] negli Stati membri;

- c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali;
- d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 10;
- e) un sito web pubblico e un'applicazione mobile per dispositivi mobili;
- f) un servizio di posta elettronica;
- g) un servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni e/o documenti aggiuntivi, se necessario;
- h) un portale per i vettori;
- i) un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale, da un lato, e il sito web pubblico, l'applicazione mobile, il servizio di posta elettronica, il servizio di account sicuro, il portale per i vettori, l'intermediario di servizi di pagamento e i sistemi internazionali (sistemi/banche dati di Interpol), dall'altro;
- j) un software che consente all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande e di gestire la consultazione con altre unità nazionali ETIAS di cui all'articolo 24 e quella con Europol di cui all'articolo 25;
- k) un archivio centrale di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

3. [Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione dell'ETIAS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi dell'EES, del servizio web dell'EES, del portale per i vettori dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.]

Articolo 7
Istituzione dell'unità centrale ETIAS

1. È istituita un'unità centrale ETIAS nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
2. L'unità centrale ETIAS opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e svolge i seguenti compiti:
 - a) [...] stabilisce i parametri di verifica per garantire che la domanda sia completa e che i dati forniti siano coerenti [...];
 - a bis) assicura che i dati inseriti nei fascicoli di domanda siano aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 48 e 54;
 - b) verifica, laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, [...] se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso [...] tale riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati o agli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 e, in caso di conferma o di persistenza di dubbi, avvia il trattamento manuale della domanda di cui all'articolo 22;
 - c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;
 - d) svolge audit regolari del trattamento delle domande e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 28, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

Articolo 8
Istituzione delle unità nazionali ETIAS

1. Ogni Stato membro designa un'autorità competente come unità nazionale ETIAS.
2. Spetta alle unità nazionali ETIAS:
 - a) garantire che i dati da esse inseriti nei fascicoli di domanda siano corretti e che i dati conservati nei fascicoli di domanda [...] nel sistema centrale ETIAS siano [...] aggiornati in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 48 e 54;
 - b) esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere in merito [...] qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo e l'unità centrale ETIAS abbia avviato il trattamento manuale della domanda [...];
 - b bis) decidere di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 38;
 - c) provvedere al coordinamento [...] con altre unità nazionali ETIAS ed Europol riguardo alle richieste di consultazione di cui agli articoli 24 e 25;
 - d) informare i richiedenti sulla procedura da seguire in caso di ricorso a norma dell'articolo 31, paragrafo 2;
 - e) [...]
 - f) annullare e revocare un'autorizzazione ai viaggi ai sensi degli articoli 34 e 35.
3. Gli Stati membri forniscono alle unità nazionali ETIAS risorse adeguate per svolgere i loro compiti nel rispetto dei termini stabiliti nel presente regolamento [...].

Articolo 9
Commissione di screening ETIAS

1. È istituita, nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, una commissione di screening ETIAS con funzione consultiva. Essa è composta da un rappresentante di ciascuna unità nazionale ETIAS, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol.
2. La commissione di screening ETIAS è consultata [...]:
 - a) dall'unità centrale ETIAS sulla definizione, valutazione e revisione degli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;
 - b) da Europol sull'applicazione dell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2 [...], la commissione di screening ETIAS formula pareri, orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi.
4. La commissione di screening ETIAS si riunisce a seconda delle necessità e almeno due volte all'anno. I costi e la gestione delle riunioni sono a carico dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
5. In occasione della prima riunione la commissione di screening ETIAS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

Articolo 10
Interoperabilità con altri sistemi d'informazione dell'UE

È assicurata l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione dell'UE, [...] anche per consentire la verifica di cui all'articolo 18.

Articolo 11
Accesso ai dati conservati nell'ETIAS

1. L'accesso al sistema d'informazione ETIAS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS.
2. L'accesso delle guardie di frontiera al sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 41 è limitato all'interrogazione di quest'ultimo per verificare lo status dell'autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore presente a un valico di frontiera esterno e ad alcuni dati di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Qualora siano necessarie ulteriori verifiche ai fini di una [...] verifica in seconda linea, l'accesso al sistema centrale ETIAS da parte delle guardie di frontiera è esteso ai dati di cui all'articolo 41, paragrafo 3 [...].

3. L'accesso dei vettori al sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 39 è limitato all'interrogazione di quest'ultimo per verificare lo status dell'autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore.
4. L'accesso delle autorità competenti per l'immigrazione al sistema centrale ETIAS è limitato alla verifica dello status dell'autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore presente sul territorio dello Stato membro [...] e ad alcuni dati di cui all'articolo 42 bis.
5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti [...] di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità. L'elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nell'ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e [...] 4.

Articolo 12
Non discriminazione

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS da parte di qualsiasi utente non dà luogo a discriminazioni nei confronti di cittadini di paesi terzi fondate segnatamente sul sesso, sulla razza, [...] sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana. [...]

CAPO II

Domanda

Articolo 13

Modalità pratiche di presentazione della domanda

1. I richiedenti presentano la domanda completando il modulo di domanda online tramite l'apposito sito web pubblico o l'applicazione mobile per dispositivi mobili con sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto.
- 1 bis. I titolari di un'autorizzazione ai viaggi valida possono richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi non prima di 91 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi valida.
91 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente [...] il titolare di tale autorizzazione ai viaggi, tramite il servizio di posta elettronica, della data di scadenza e della possibilità di richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi.
- 1 ter. Tutte le comunicazioni con il richiedente ai fini della sua domanda di autorizzazione ai viaggi avvengono tramite posta elettronica inviata all'indirizzo fornito dal richiedente nel modulo di domanda ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera g).
2. Le domande possono essere presentate dal richiedente o da una persona o un intermediario commerciale da esso autorizzato a presentare la domanda per suo conto.

Articolo 14

Sito web pubblico e applicazione mobile per dispositivi mobili

1. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili permettono ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi di presentare domanda di autorizzazione ai viaggi, fornire i dati richiesti nel modulo di domanda conformemente all'articolo 15 e pagare i diritti per l'autorizzazione ai viaggi.

2. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili assicurano ai richiedenti la massima disponibilità e facilità di accesso e la gratuità del modulo di domanda.
3. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili sono disponibili in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.
4. Qualora la lingua o le lingue ufficiali dei paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio non corrispondano alle lingue di cui al paragrafo 3, eu-LISA mette a disposizione sul sito web pubblico e sull'applicazione mobile per dispositivi mobili schede informative sul contenuto e sull'uso del sito web pubblico e dell'applicazione mobile per dispositivi mobili e contenenti altre spiegazioni in almeno una delle lingue ufficiali di detti paesi. Qualora in tali paesi vi siano più lingue ufficiali, le schede informative sono necessarie solo se nessuna di queste lingue corrisponde alle lingue di cui al paragrafo 3.
5. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili indicano ai richiedenti le lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.
6. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili offrono ai richiedenti un servizio di account che permette loro di fornire informazioni e/o documenti aggiuntivi, se necessario.
- 6 bis. Il sito web pubblico e l'applicazione mobile per dispositivi mobili consentono al richiedente di trasmettere un modulo di contatto selezionando da un elenco predefinito l'opzione che indica che lo scopo del soggiorno previsto è connesso a motivi umanitari [...] o ad obblighi internazionali.
- 6 ter. Il sito web pubblico contiene le informazioni di cui all'articolo 61.
7. La Commissione adotta norme dettagliate sulle condizioni di funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione mobile per dispositivi mobili nonché norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione mobile per dispositivi mobili. Tali misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 15
Modulo di domanda e dati personali del richiedente

1. Il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e corredato di dichiarazione di autenticità, completezza e affidabilità dei dati presentati e di dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Il richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e che può essere invitato a presentare i pertinenti documenti giustificativi all'atto di ciascun ingresso. I minori presentano un modulo di domanda firmato [...] da una persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o da un tutore legale.

2. Nel modulo di domanda il richiedente fornisce i seguenti dati personali:
 - a) cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso, attuale cittadinanza, nome o nomi dei genitori;
 - b) altri nomi eventuali (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi);
 - c) altre cittadinanze [...] eventuali [...];
 - d) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;
 - e) data di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio;
 - f) domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza;

³⁵ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- g) indirizzo di posta elettronica [...] ed eventuali numeri di telefono fisso e cellulare;
- h) istruzione (livello e settore);
- i) occupazione attuale, qualifica professionale e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell'istituto di insegnamento;
- j) indirizzo del primo soggiorno previsto o, in caso di transito [...], Stato membro di primo transito previsto [...];
- j bis) [...]
- j ter) [...]
- j quater) [...]
- k) per i minori, cognome e nome o nomi, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del titolare della responsabilità genitoriale o del tutore legale;
- l) se il richiedente si avvale dello status di familiare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c):
 - i) lo status di familiare;
 - ii) cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, cittadinanza attuale, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del familiare con cui ha vincoli di parentela;
 - iii) i vincoli di parentela con tale familiare in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;
- m) se la domanda è compilata da una persona diversa dal richiedente, cognome, nome o nomi, denominazione della ditta o dell'organizzazione se del caso, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono; relazione con il richiedente e dichiarazione [...] di rappresentanza firmata [...].

n) ...

3. Il richiedente sceglie il livello e settore di istruzione, l'attuale occupazione e la qualifica professionale nonché lo scopo del primo soggiorno previsto da un elenco predefinito. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 78 per stabilire tali elenchi predefiniti.
4. Inoltre il richiedente risponde alle seguenti domande:
- a) se è affetto da una malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o da altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri;
 - b) se è [...] stato condannato per i reati elencati nell'allegato nei dieci anni precedenti o, nel caso di reati di terrorismo, nei venti anni precedenti, quando e in [...] quale paese;
 - c) se ha soggiornato in una specifica zona di guerra o di conflitto [...] nei dieci anni precedenti e per quale motivo;
 - d) se è stato oggetto di un [...] provvedimento di espulsione dal territorio di uno Stato membro, o di qualsiasi altro paese, ovvero di una decisione di rimpatrio [...] nei dieci anni precedenti.
5. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78 al fine di specificare il contenuto e il formato [...] delle domande di cui al paragrafo 4.

6. [...] Se risponde affermativamente a una delle domande di cui al paragrafo 4, il richiedente è tenuto a rispondere a domande aggiuntive contenute nel modulo di domanda selezionando le risposte da un [...] elenco predefinito. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78 al fine di stabilire il contenuto e il formato delle domande aggiuntive e l'elenco predefinito di risposte a tali domande.
7. I dati di cui ai paragrafi 2 e 4 sono inseriti dal richiedente in caratteri latini [...] con segni diacritici.
8. Al momento della presentazione del modulo di domanda, il *sistema d'informazione* ETIAS raccoglie l'indirizzo IP da cui è stato trasmesso.

Articolo 16
Diritti per l'autorizzazione ai viaggi

1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 5 EUR.
2. I minori di età inferiore a 12 [...] anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi.
3. I diritti per l'autorizzazione ai viaggi sono riscossi in euro.
4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78 per stabilire metodi e processi di pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e per modificarne l'importo tenendo conto di eventuali aumenti delle spese di cui all'articolo 74.

CAPO III

Creazione del fascicolo di domanda ed esame della domanda nel sistema centrale ETIAS

Articolo 17

Ammissibilità e creazione del fascicolo di domanda

1. Una volta trasmessa la domanda, il *sistema centrale* ETIAS verifica automaticamente:
 - a) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati e contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4;
 - b) se siano stati riscossi i diritti per l'autorizzazione ai viaggi.
2. Se la domanda è ritenuta ammissibile a norma del paragrafo 1, il sistema centrale ETIAS crea automaticamente e senza indugio un fascicolo di domanda al quale assegna un numero di domanda.
3. Nel creare il fascicolo di domanda, il sistema centrale ETIAS registra e conserva i seguenti dati:
 - a) il numero di domanda;
 - b) informazioni sullo status con l'indicazione che è stata richiesta un'autorizzazione ai viaggi;
 - c) i dati personali di cui all'articolo 15, paragrafi 2, [...] 4 e 6, compreso il codice a tre lettere del paese che ha rilasciato il documento di viaggio;
 - d) i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 8 [...];
 - e) la data e l'ora di trasmissione del modulo di domanda, l'indicazione dell'avvenuto pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e il numero di riferimento unico del pagamento.

4. Nel creare il fascicolo di domanda, il sistema centrale ETIAS verifica se contiene già un altro fascicolo di domanda relativo allo stesso richiedente confrontando i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), con i dati personali dei fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS. In tal caso, il sistema centrale ETIAS collega il nuovo fascicolo di domanda a quello precedentemente creato per lo stesso richiedente.
5. Al momento della creazione del fascicolo di domanda, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una notifica recante:
 - a) informazioni sullo status con la conferma della presentazione di una domanda di autorizzazione ai viaggi; e
 - b) il numero di domanda.

Articolo 18
Trattamento automatizzato

1. Il sistema centrale ETIAS tratta i fascicoli di domanda automaticamente alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il sistema centrale ETIAS esamina ciascun fascicolo di domanda individualmente.
2. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g) [...], j [...]), tranne in caso di transito, m) e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel sistema centrale ETIAS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), [nel sistema di ingressi/uscite (EES)], nel sistema di informazione visti (VIS), [nell'Eurodac], [nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)], nonché con i dati Europol, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

In particolare, il sistema centrale ETIAS verifica:

- a) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nel SIS;

- b) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nell'SLTD;
- c) se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso registrata nel SIS;
- d) se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;
- e) se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS;
- f) se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un'altra domanda di autorizzazione ai viaggi associata a dati di identità diversi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), nel sistema centrale ETIAS;
- g) [se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell'EES;]
- h) [se il richiedente è stato oggetto di respingimento, tramite consultazione dell'EES;]
- i) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;
- j) se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
- k) [se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento emessi a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale nell'Eurodac;]

- l) [se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell'ECRIS;]³⁶
- m) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un file del TDAWN di Interpol.
- n) nel caso in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:
- i) è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;
- ii) è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso registrata nel SIS.
3. Il sistema centrale ETIAS verifica se il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e se ha dichiarato soltanto la città e il paese di residenza e non il domicilio, come previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera f).
4. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g), i), j), tranne in caso di transito, k), m), e paragrafo 8, con i dati presenti nell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29.
5. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), c), f), h) e i), [...] con gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28.
6. Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi in conformità dei paragrafi da 2 a 5.

³⁶ Questa formulazione dovrà essere adattata, in funzione della pertinente proposta relativa all'ECRIS, per precisare che un riscontro positivo emergerà soltanto in relazione a reati di terrorismo e altri reati gravi.

7. [...]
- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]
- [...]

8. Qualora i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondano ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo ai sensi dei paragrafi 2 e 4, il sistema centrale ETIAS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo e lo registra nel fascicolo di domanda.

9. A seguito di un riscontro positivo ai sensi del paragrafo 2, lettera j) e del paragrafo 4 e qualora nessuno Stato membro abbia fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo, il sistema centrale ETIAS determina se i dati sono stati inseriti da Europol e lo registra nel fascicolo di domanda.

Articolo 19

Risultati del trattamento automatizzato

1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, non risulti alcun riscontro positivo, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 30 e ne informa [...] il richiedente in conformità dell'articolo 32.

1 bis. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, risultino uno o più riscontri positivi, la domanda è valutata secondo la procedura di cui all'articolo 20.

2. [...] Qualora tramite la verifica di cui all'articolo 20 si certifichi che i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo durante il trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, o qualora persistano dubbi circa l'identità del richiedente, la domanda è valutata secondo la procedura di cui all'articolo 22.
- 2 bis. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafo 3, risulti che il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande elencate nell'articolo 15, paragrafo 4, e in assenza di altri riscontri positivi, la domanda è trasmessa all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per il trattamento manuale di cui all'articolo 22.
3. [...]

Articolo 20
Verifica da parte dell'unità centrale ETIAS

1. Qualora [...] dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, [...] emergano uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS consulta automaticamente l'unità centrale ETIAS.
2. [...] L'unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 8 e 9.
3. L'unità centrale ETIAS verifica se i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono ai dati presenti in uno dei sistemi d'informazione o delle banche dati consultati o nell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29, ovvero agli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28.

4. Qualora i dati non corrispondano e non siano emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, l'unità centrale ETIAS cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo di domanda e il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 30.
5. Qualora i dati corrispondano o persistano dubbi sull'identità del richiedente, la domanda è valutata secondo la procedura di cui all'articolo 22.
6. L'unità centrale ETIAS completa l'esame manuale entro 12 ore dal ricevimento del fascicolo di domanda.

Articolo 20 bis
Sostegno agli obiettivi del sistema d'informazione Schengen

1. Ai fini dell'articolo 4, lettera e), il sistema centrale ETIAS confronta i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b) e d), con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:
 - a) una segnalazione di persona scomparsa;
 - b) una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - c) una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto [controllo di indagine] o controllo specifico.

2. Qualora dal confronto di cui al paragrafo 1 risultino uno o più riscontri positivi [...], il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'unità centrale ETIAS, che verifica se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, in caso di conferma, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Il sistema centrale ETIAS trasmette altresì una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato una segnalazione per la quale è emerso un riscontro positivo tramite consultazione del SIS durante il trattamento automatizzato di cui all'articolo 18 [...] qualora, a seguito della verifica da parte dell'unità centrale ETIAS di cui all'articolo 20, tale segnalazione abbia determinato il trattamento manuale della domanda a norma dell'articolo 22.
3. La notifica trasmessa all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione contiene i seguenti dati:
- a) cognome, nome o nomi, ed eventuali pseudonimi;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) sexso;
 - d) cittadinanza o cittadinanze;
 - e) indirizzo del primo soggiorno previsto o, in caso di transito, Stato membro di primo transito previsto [...];

- f) informazioni sullo status dell'autorizzazione ai viaggi che indichino se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata o rifiutata o se la domanda è oggetto di valutazione manuale ai sensi dell'articolo 22;
- g) un riferimento al riscontro o ai riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 1 e 2, comprese data e ora del riscontro.

4. Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 1.

Articolo 21

Norme specifiche per i familiari di cittadini UE o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione

1. Per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), è intesa come decisione emessa in virtù del presente regolamento secondo la quale non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o la salute pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE.
2. Quando un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), chiede un'autorizzazione ai viaggi, si applicano le seguenti norme specifiche:
 - a) [...]
 - b) il richiedente non risponde alla domanda di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera d);
 - c) il richiedente è esentato dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 16.

3. [Nel trattare una domanda di autorizzazione ai viaggi per un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il sistema centrale ETIAS non verifica:
- a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine, o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell'EES in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera g);
 - b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell'Eurodac in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera k).]

Non si applicano gli specifici indicatori di rischio basati su rischi di immigrazione [...] illegale determinati in conformità dell'articolo 28 [...].

4. Una domanda di autorizzazione ai viaggi non è rifiutata sulla base del rischio di immigrazione [...] illegale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c).
5. Si applicano inoltre le norme seguenti:
- a) con la comunicazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, il richiedente è informato del fatto che dev'essere in grado di dimostrare, all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna, il suo status di familiare di un cittadino che esercita il diritto di libera circolazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera l), con un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto di libera circolazione che è in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ha il diritto di entrare soltanto se accompagna o raggiunge il cittadino che esercita il diritto di libera circolazione;
 - b) il ricorso di cui all'articolo 32 viene proposto in conformità della direttiva 2004/38/CE;

- c) il periodo di conservazione del fascicolo di domanda di cui all'articolo 47, paragrafo 1:
- i) corrisponde al periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
 - ii) [è di un anno a decorrere dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, se tale periodo di un anno termina dopo il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi, oppure]
 - iii) è di cinque anni a decorrere dall'ultima decisione di rifiuto, revoca o annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 31, 34 e 35.

CAPO IV

Esame della domanda da parte delle unità nazionali ETIAS

Articolo 21 bis
Stato membro competente

1. Lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande di cui all'articolo 22 ("Stato membro competente") è individuato dal sistema centrale ETIAS come segue:
 - a) qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all'articolo 18 sono stati inseriti o forniti da un solo Stato membro, quest'ultimo è lo Stato membro competente;
 - b) qualora si accerti che i dati per i quali sono emersi riscontri positivi conformemente all'articolo 18 sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, lo Stato membro competente è quello che ha inserito o fornito i dati più recenti in relazione all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) o c);
 - c) qualora si accerti che i dati per i quali sono emersi riscontri positivi conformemente all'articolo 18 sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, ma nessuno di tali dati riguarda l'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) o c), lo Stato membro competente è quello che ha inserito o fornito i dati più recenti;
 - d) ai fini delle lettere a) [...] e c), i riscontri positivi emersi per dati non inseriti o forniti da uno Stato membro non sono presi in considerazione per individuare lo Stato membro competente. Qualora il trattamento manuale di una domanda non sia determinato da dati inseriti o forniti da uno Stato membro, lo Stato membro competente è lo Stato membro del primo [...] soggiorno previsto o, [...] in caso di transito, lo Stato membro di primo transito previsto dichiarato dal richiedente in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera j).

2. Il sistema centrale ETIAS indica lo Stato membro competente nel fascicolo di domanda.

Articolo 22

Trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

1. [...]
2. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. [...] Tale unità nazionale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafi da 2 a 5. L'unità centrale ETIAS comunica all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente se i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 o 4, risultano essere stati inseriti o forniti da uno o più altri Stati membri o da Europol. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso il riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l'unità centrale ETIAS specifica altresì gli Stati membri interessati.
3. In seguito al trattamento manuale della domanda, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:
 - a) rilascia un'autorizzazione ai viaggi; oppure
 - b) rifiuta un'autorizzazione ai viaggi.
4. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, emerga un riscontro positivo, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:
 - a) rifiuta l'autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una o più delle categorie di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere [...] a) [...] e c);

- b) se il riscontro positivo corrisponde a una o più delle categorie di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b) e lettere da d) a m), valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale [...] e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi.
5. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafo 3, risulti che il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande di cui all'articolo 15, paragrafo 4, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio [...] per la sicurezza, di immigrazione illegale, [...] o per la salute pubblica e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi.
6. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafo 4, emerga un riscontro positivo, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi.
7. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafo 5, emerga un riscontro positivo, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale, [...] o per la salute pubblica e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi.

Articolo 23

Richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi

1. Qualora l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ritenga che le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda siano insufficienti per consentirle di [...] decidere se rilasciare o rifiutare un'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS può chiedere al richiedente informazioni o documenti aggiuntivi. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente chiede informazioni o documenti aggiuntivi su richiesta di uno Stato membro consultato a norma dell'articolo 24.

2. La richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi è notificata mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), all'indirizzo di posta elettronica di contatto riportato nel fascicolo di domanda. Nella richiesta sono chiaramente indicati le informazioni o i documenti aggiuntivi che il richiedente è tenuto a fornire, nonché un elenco delle lingue in cui tali informazioni o documenti possono essere trasmessi. Tale elenco comprende almeno l'inglese, il francese o il tedesco, a meno che non includa una lingua che è una lingua ufficiale del paese terzo di cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino. In caso di richiesta di documenti aggiuntivi, occorre presentare anche una copia del documento o dei documenti originali. [...]

Il richiedente fornisce le informazioni o i documenti aggiuntivi direttamente all'unità nazionale ETIAS tramite il servizio di account sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), entro [...] 12 giorni di calendario [...] dalla data di ricevimento della richiesta. Il richiedente fornisce tali informazioni o documenti in una delle lingue indicate nella richiesta.

2 bis. Ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi di cui al paragrafo 1, l'unità nazionale ETIAS utilizza un elenco predefinito di opzioni. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78 al fine di specificare il contenuto e il formato di detto elenco predefinito di opzioni.

3. [...]

4. In circostanze eccezionali, qualora lo Stato membro interessato abbia adottato le disposizioni necessarie per procedere in tal senso, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può convocare il richiedente per un colloquio presso un consolato nel suo paese di residenza.
5. L'unità nazionale ETIAS [...] convoca il richiedente con invito notificato mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), all'indirizzo di posta elettronica di contatto riportato nel fascicolo di domanda. Tale notifica ha luogo entro [...] 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile o entro 72 ore dalla presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi ai sensi del paragrafo 2. L'invito indica lo Stato membro da cui emana e i dati di contatto del consolato presso cui il colloquio può aver luogo. Il colloquio si svolge entro [...] 8 giorni di calendario dalla notifica dell'invito. Il sistema centrale ETIAS registra l'invito nel fascicolo di domanda.
6. Qualora il richiedente [...] non si presenti al colloquio a seguito della notifica dell'invito a norma del paragrafo 5, la domanda è rifiutata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1, e l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ne informa senza indugio il richiedente.
- 6 ter. Al momento della presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi in conformità del paragrafo 2, il sistema centrale ETIAS registra e conserva tali informazioni o documenti nel fascicolo di domanda. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge al fascicolo di domanda le informazioni o i documenti aggiuntivi forniti nel corso di un colloquio ai sensi del paragrafo 5.
7. L'unità nazionale ETIAS riprende l'esame della domanda dal momento in cui il richiedente fornisce le informazioni o i documenti aggiuntivi o, se del caso, dalla data del colloquio.

Articolo 24
Consultazione di altri Stati membri

1. [...] Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all'articolo 18, paragrafo 8, sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l'unità centrale ETIAS ne informa l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro o degli Stati membri interessati, avviando in tal modo un processo di consultazione tra questi e l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.
2. [...]
3. [...] Le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati hanno accesso [...] al fascicolo di domanda ai fini della consultazione. [...]
4. Le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati esprimono:
 - a) un parere motivato positivo sulla domanda; oppure
 - b) un parere motivato negativo sulla domanda.

Il parere positivo o negativo è registrato nel fascicolo di domanda dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato.

5. [...]
6. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può inoltre consultare le unità nazionali ETIAS di uno o più Stati membri in seguito alla risposta di un richiedente ad una richiesta di informazioni aggiuntive. Qualora tali informazioni aggiuntive siano state richieste per conto di uno Stato membro consultato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente consulta l'unità nazionale ETIAS di tale Stato membro consultato in seguito alla risposta del richiedente alla richiesta di informazioni aggiuntive. In [...] siffatti casi, le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati hanno accesso anche alle informazioni o ai documenti aggiuntivi pertinenti forniti dal richiedente su richiesta dello Stato membro competente riguardo alla questione per la quale sono consultate. Se sono consultati più Stati membri, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente provvede al coordinamento.
- 6 bis. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato risponde entro 60 [...] ore dalla data di notifica della consultazione. La mancata risposta degli Stati membri entro tale termine vale come parere positivo sulla domanda.
7. Durante il processo di consultazione, la richiesta di consultazione e le risposte alla medesima sono trasmesse tramite [...] il software di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera j), e sono messe a disposizione dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.
8. Se uno o più Stati membri consultati esprimono parere negativo sulla domanda, lo Stato membro competente rifiuta l'autorizzazione ai viaggi a norma dell'articolo 31.

Articolo 25
Consultazione di Europol

1. [...] Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all'articolo 18, paragrafo 9, sono stati forniti da Europol, l'unità centrale ETIAS ne informa Europol, avviando in tal modo un processo di consultazione tra Europol e l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Tale consultazione è effettuata fatte salve le disposizioni del capo IV del regolamento (UE) 2016/794.
2. [...] In caso di consultazione di Europol, l'unità centrale ETIAS [...] trasmette a Europol i dati pertinenti del fascicolo di domanda e i riscontri positivi necessari ai fini della consultazione. [...]
3. In nessun caso Europol ha accesso ai dati personali relativi all'istruzione del richiedente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera h), o a quelli relativi alla salute del richiedente di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a).
4. Quando è consultata a norma del paragrafo 1, Europol esprime un parere motivato sulla domanda. Il parere di Europol è messo a disposizione dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente, che lo registra nel fascicolo di domanda [...].

- 4 bis. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può consultare Europol in seguito alla risposta di un richiedente ad una richiesta di informazioni aggiuntive. In tal caso, l'unità nazionale ETIAS può trasmettere a Europol le informazioni o i documenti aggiuntivi pertinenti forniti dal richiedente riguardo alla domanda di autorizzazione ai viaggi per la quale Europol è consultata.
5. Europol risponde entro [...] 60 ore dalla data di notifica della consultazione. La mancata risposta di Europol entro tale termine vale come parere positivo sulla domanda.
- 5 bis. Durante il processo di consultazione, la richiesta di consultazione e le risposte alla medesima sono trasmesse tramite il software di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera j), e sono messe a disposizione dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.
6. Se Europol esprime parere negativo sulla domanda e lo Stato membro competente decide di rilasciare l'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS giustifica la sua decisione e la registra nel fascicolo di domanda.

Articolo 26
Termini per la notifica al richiedente

Entro [...] 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell'articolo 17, il richiedente riceve una notifica che indica:

- a) se l'autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata, oppure
- b) [...] che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e/o [...] che il richiedente è convocato per un colloquio.

Articolo 27
Decisione sulla domanda

1. Una decisione sulla domanda è adottata entro [...] 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell'articolo 17.

2. Eccezionalmente, se è notificata una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, o se il richiedente è convocato per un colloquio, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato [...] e la decisione sulla domanda è [...] adottata entro [...] 96 ore dalla presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi da parte del richiedente o entro 48 ore dal colloquio.

3. Prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 viene adottata la decisione di:
 - a) rilasciare un'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 30; oppure
 - b) rifiutare un'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 31.

CAPO V

Regole di screening ETIAS ed elenco di controllo ETIAS

Articolo 28
Regole di screening ETIAS

1. [...]
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare un [...] atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2, [...] al fine di individuare rischi specifici per la sicurezza, [...] di immigrazione illegale, [...] o per la salute pubblica [...] in base a:
 - a) [statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori;]
 - b) statistiche generate dall'ETIAS in conformità dell'articolo 73 indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale [...], o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;
 - c) [statistiche generate dall'ETIAS in conformità dell'articolo 73 e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;]
 - d) informazioni fornite da Stati membri relative a specifici indicatori di rischio o minacce per la sicurezza da essi individuati;

- e) informazioni fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori in tali Stati membri;
- f) informazioni su specifici rischi per la salute pubblica fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

I rischi specifici sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

3. _____ [...]

4. Sulla base dei rischi rilevati in conformità del paragrafo 2, l'unità centrale ETIAS stabilisce specifici indicatori di rischio consistenti in una combinazione di uno o più dei seguenti dati:

- a) fascia di età, sesso, cittadinanza [...];
- b) paese e città di residenza;
- c) livello d'istruzione;
- d) occupazione attuale.

[...]

a) _____ [...]

b) _____ [...]

5. Gli specifici indicatori di rischio sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati sul sesso, [...] sulla razza, sull'origine etnica, [...] sulla religione o sulle convinzioni personali, [...] sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
6. L'unità centrale ETIAS, previa consultazione della commissione di screening ETIAS, [...] stabilisce, modifica, completa ed elimina gli specifici indicatori di rischio.
7. Le regole di screening ETIAS sono un algoritmo che permette di confrontare i dati contenuti in un fascicolo di domanda del sistema centrale ETIAS con specifici indicatori di rischio relativi alla sicurezza, all'immigrazione illegale o alla salute pubblica in conformità dell'articolo 18. L'unità centrale registra le regole di screening ETIAS nel sistema centrale ETIAS.

Articolo 29
Elenco di controllo ETIAS

01. L'elenco di controllo ETIAS è ospitato da Europol. Le specifiche tecniche sono definite mediante una misura di esecuzione adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.
1. L'elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone che hanno o che sono sospettate di aver commesso o partecipato a un reato grave, o riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere reati gravi.
2. L'elenco di controllo ETIAS contiene informazioni [...]:
 - a) sull'elenco dei criminali di guerra delle Nazioni Unite;
 - b) [...] su reati di terrorismo o altri reati gravi fornite dagli Stati membri;

- c) [...] su reati di terrorismo o altri reati gravi ottenute da Europol attraverso la cooperazione internazionale.

2 bis. [...] Europol inserisce nell'elenco di controllo le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione internazionale. È responsabile di ciascun dato da essa inserito. L'elenco di controllo ETIAS indica, per ciascun dato, la data e l'ora di memorizzazione.

2 ter. Gli Stati membri inseriscono nell'elenco di controllo le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Sono responsabili di ciascun dato da essi inserito. L'elenco di controllo ETIAS indica, per ciascun dato, la data e l'ora di memorizzazione e lo Stato membro che l'ha inserito.

3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, [...] l'elenco di controllo ETIAS è composto da uno o più dei seguenti dati:

- a) cognome e, se disponibili, nome o nomi, cognome alla nascita, data, luogo e paese di nascita, sesso, cittadinanza;
- b) altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi);
- c) documento/i di viaggio (tipo, numero e paese di rilascio);
- d) indirizzo;
- e) indirizzo di posta elettronica;
- e bis) numero di telefono;
- f) denominazione, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono della ditta o organizzazione;
- g) indirizzo IP.

CAPO VI

Rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi

Articolo 30

Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi

1. Qualora dall'esame di una domanda secondo le procedure di cui ai capi III, IV e V risulti che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per [...] ritenere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale, o per la salute pubblica, [...] il sistema centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente rilascia un'autorizzazione ai viaggi.
- 1 bis. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può corredare l'autorizzazione ai viaggi che rilascia di un indicatore volto a raccomandare controlli supplementari o specifici al valico di frontiera. L'autorizzazione ai viaggi può essere corredata di un tale indicatore anche su richiesta di uno Stato membro consultato. L'indicatore è visibile soltanto alle guardie di frontiera ed è motivato. L'indicatore è eliminato automaticamente [...] dopo che la guardia di frontiera ha effettuato il controllo e ha [...] inserito la [...] cartella di ingresso/uscita nell'EES. In caso di respingimento, l'indicatore rimane a corredo dell'autorizzazione ai viaggi.
2. L'autorizzazione ai viaggi è valida per tre [...] anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato al momento della domanda, se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri.
3. L'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d'ingresso o soggiorno.

Articolo 31
Rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi

1. L'autorizzazione ai viaggi è rifiutata se il richiedente:
 - a) [...] ha utilizzato un documento di viaggio smarrito, rubato o invalidato [...];
 - b) comporta un rischio [...] per la sicurezza;
 - c) comporta un rischio di immigrazione illegale [...];
 - d) comporta un rischio per la salute pubblica;
 - e) è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso;
 - f) non risponde a una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi entro i termini di cui all'articolo 23.

- 1 bis) L'autorizzazione ai viaggi è inoltre rifiutata se sussistono ragionevoli dubbi circa l'autenticità dei dati, l'affidabilità delle dichiarazioni presentate dal richiedente, i documenti giustificativi presentati dal richiedente o la veridicità del loro contenuto, con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda.

2. I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda e conformemente alla sua legislazione nazionale. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

Articolo 32
Comunicazione sul rilascio o rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi

1. Quando è rilasciata un'autorizzazione ai viaggi, il richiedente riceve [...], tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:
 - a) la chiara indicazione del rilascio dell'autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell'autorizzazione ai viaggi;
 - b) la data iniziale e finale del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
 - c) [...] i diritti che derivano dal rilascio dell'autorizzazione ai viaggi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, [...] le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e il calcolo della durata del soggiorno di breve durata autorizzato (90 giorni su un periodo di 180 giorni); e
 - d) un link al sito web pubblico dell'ETIAS contenente informazioni sulla possibilità per il richiedente di chiedere la revoca dell'autorizzazione ai viaggi e sulla possibilità che l'autorizzazione ai viaggi venga revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte e che venga annullata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio.

2. Quando un'autorizzazione ai viaggi è rifiutata, il richiedente riceve [...], tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:
 - a) la chiara indicazione del rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell'autorizzazione ai viaggi;
 - b) [...] un riferimento all'unità nazionale ETIAS che ha rifiutato l'autorizzazione ai viaggi e alla sua sede;
 - c) i motivi di rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
 - d) informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

Articolo 33

Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi

1. Quando è adottata una decisione di rilascio [...] di un'autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS o, se la decisione è stata adottata a seguito del trattamento manuale di cui al Capo IV, [...] l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i seguenti dati:
 - a) informazioni sullo status con indicazione del rilascio dell'autorizzazione ai viaggi [...];
 - b) [...];
 - c) luogo e data della decisione di rilascio [...] dell'autorizzazione ai viaggi;
 - d) la data iniziale e finale del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
 - e) [...]
 - f) eventuali indicatori posti a corredo dell'autorizzazione ai viaggi conformemente all'articolo 30, paragrafo 1 bis.

2. Quando è adottata una decisione di rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge al fascicolo di domanda i seguenti dati:
 - a) informazioni sullo status con indicazione del rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi [...];
 - b) [...] un riferimento all'unità nazionale ETIAS che ha rifiutato l'autorizzazione ai viaggi e alla sua sede;

- c) il luogo e la data della decisione di rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi;
- d) il motivo o i motivi del rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi, con indicazione del motivo pertinente tra quelli elencati all'articolo 31, paragrafo 1.

3. Oltre ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, quando è adottata una decisione di rilascio o di rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente aggiunge anche i motivi della sua decisione finale, a meno che non si tratti di una decisione di rifiuto fondata su un parere negativo di uno Stato membro consultato.

Articolo 34

Annullamento dell'autorizzazione ai viaggi

1. L'autorizzazione ai viaggi è annullata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio. L'autorizzazione ai viaggi è annullata sulla base di uno o più dei motivi di rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis.
2. Se uno Stato membro dispone di prove indicanti che le condizioni di rilascio di un'autorizzazione ai viaggi non erano soddisfatte al momento del rilascio, l'unità nazionale ETIAS di tale Stato membro annulla l'autorizzazione ai viaggi.
3. La persona la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata ha il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sull'annullamento e conformemente alla sua legislazione nazionale.

Articolo 35

Revoca dell'autorizzazione ai viaggi

1. L'autorizzazione ai viaggi è revocata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non sono più soddisfatte. L'autorizzazione ai viaggi è revocata sulla base di uno o più dei motivi di rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

2. Se uno Stato membro dispone di prove indicanti che le condizioni di rilascio dell'autorizzazione ai viaggi non sono più soddisfatte, l'unità nazionale ETIAS di tale Stato membro revoca l'autorizzazione ai viaggi.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso o segnalato un documento di viaggio smarrito, rubato o invalidato nel SIS, quest'ultimo ne informa il sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito la segnalazione, che revoca l'autorizzazione ai viaggi.
4. Eventuali nuovi elementi introdotti [...] nell'elenco di controllo ETIAS sono confrontati con i dati contenuti nei fascicoli di domanda del sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se il nuovo elemento corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito il nuovo elemento o, qualora il nuovo elemento sia stato inserito da Europol, [...] all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo soggiorno previsto o, in caso di transito, dello Stato membro di primo transito previsto [...] dichiarato dal richiedente in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera j). L'unità nazionale ETIAS valuta il rischio per la sicurezza e [...] revoca l'autorizzazione ai viaggi qualora giunga alla conclusione che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte.
- 4 bis. Qualora sia inserita nell'EES una cartella relativa al respingimento del titolare di un'autorizzazione ai viaggi valida sulla base dei motivi B, G o I di cui all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha proceduto al respingimento [...]. L'unità nazionale ETIAS valuta se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai viaggi sono ancora soddisfatte e in caso negativo procede alla revoca dell'autorizzazione ai viaggi.

5. Il richiedente la cui autorizzazione ai viaggi è stata revocata ha il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla revoca e conformemente alla sua legislazione nazionale.
6. L'autorizzazione ai viaggi può essere revocata su richiesta del richiedente. Non è ammesso il ricorso contro la revoca di un'autorizzazione ai viaggi avvenuta su richiesta del richiedente.

Articolo 36

Notifica dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione ai viaggi

Quando un'autorizzazione ai viaggi è annullata o revocata, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una notifica comprendente:

- a) un'indicazione chiara dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell'autorizzazione ai viaggi;
- b) [...] un riferimento all'unità nazionale ETIAS che ha annullato o revocato l'autorizzazione ai viaggi e alla sua sede;
- c) il motivo o i motivi dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione ai viaggi, con indicazione del motivo pertinente tra quelli elencati all'articolo 31, paragrafo 1;
- d) informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

Articolo 37

Dati da aggiungere al fascicolo di domanda in seguito all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione ai viaggi

1. Quando è adottata una decisione di annullamento o di revoca di un'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS che ha annullato o revocato [...] l'autorizzazione aggiunge senza indugio al fascicolo di domanda i seguenti dati:
 - a) informazioni sullo status con indicazione dell'annullamento o della revoca dell'autorizzazione ai viaggi;
 - b) [...] un riferimento all'unità nazionale ETIAS [...] che ha revocato o annullato l'autorizzazione ai viaggi e alla sua sede;
 - c) luogo e data della decisione di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi.

2. L'unità nazionale ETIAS che ha annullato o revocato l'autorizzazione ai viaggi indica altresì nel fascicolo di domanda [...] il motivo o i motivi pertinenti dell'annullamento o della revoca [...] tra quelli indicati all'articolo 31, paragrafo 1, o che l'autorizzazione ai viaggi è stata revocata su richiesta del richiedente a norma dell'articolo 35, paragrafo 6.

Articolo 38

Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali

1. Qualora una domanda sia stata ritenuta ammissibile in conformità dell'articolo 17, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi [...] può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata [...] se [...] tale Stato membro [...] lo ritiene necessario per motivi umanitari ai sensi del diritto nazionale o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nonostante il fatto che [...]

- a) non sia ancora ultimato il processo di valutazione manuale di cui all'articolo 22 o [...]
- b) l'autorizzazione ai viaggi sia stata rifiutata, annullata o revocata.

Il rilascio di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata nelle circostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo non interrompe il processo di valutazione manuale ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi la cui validità territoriale non sia limitata.

2. Ai fini del paragrafo 1, il richiedente, mediante il modulo di contatto di cui all'articolo 14, può contattare l'unità centrale ETIAS indicando il suo numero di domanda, lo Stato membro in cui intende recarsi e che lo scopo del suo viaggio si fonda su [...] motivi umanitari o è collegato a [...] obblighi internazionali [...]. In caso di ricevimento di tale modulo di contatto, l'unità centrale ETIAS ne informa l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi e registra le informazioni contenute nel modulo di contatto nel fascicolo di domanda.
3. [...]

- 3 bis. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi può chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente e può fissare il termine entro cui tali informazioni o documenti aggiuntivi devono essere presentati. Tale richiesta è notificata tramite il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), all'indirizzo di posta elettronica di contatto registrato nel fascicolo di domanda, e indica le lingue in cui le informazioni o i documenti possono essere forniti. Tali lingue comprendono almeno l'inglese, il francese o il tedesco, a meno che non includano una lingua ufficiale del paese terzo di cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino. Il richiedente fornisce le informazioni o i documenti aggiuntivi direttamente all'unità nazionale ETIAS tramite il servizio di account sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g). Al momento della presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi, il sistema centrale ETIAS registra e conserva tali informazioni o documenti nel fascicolo di domanda.
4. L'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata è valida solo per il territorio dello Stato membro di rilascio e per un massimo di [...] 90 giorni dalla data del primo ingresso sulla base di tale autorizzazione [...]. In via eccezionale può essere valida per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno di tali Stati membri espresso tramite le rispettive unità nazionali ETIAS.
5. Quando è rilasciata un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, l'unità nazionale ETIAS che ha rilasciato tale autorizzazione inserisce nel fascicolo di domanda i seguenti dati:
- a) informazioni sullo status con indicazione del rilascio di [...] [...] un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
 - b) il territorio in cui il titolare dell'autorizzazione ai viaggi può viaggiare e la durata dell'autorizzazione ai viaggi;

- c) l'unità nazionale ETIAS [...] dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
- d) un riferimento ai motivi umanitari o di interesse nazionale o agli obblighi internazionali.

Se un'unità nazionale ETIAS rilascia un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata senza che il richiedente abbia presentato informazioni o documenti, tale unità nazionale ETIAS registra e conserva le informazioni o i documenti appropriati che giustificano tale decisione nel fascicolo di domanda.

6. Quando è rilasciata un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, il richiedente riceve [...], tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:

- a) la chiara indicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata e il numero di domanda dell'autorizzazione ai viaggi;
- b) la data iniziale e finale del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
- c) la chiara indicazione del territorio su cui il titolare di tale autorizzazione ha il permesso di viaggiare e del fatto che può viaggiare soltanto all'interno di tale territorio; e
- d) i diritti che derivano dal rilascio dell'autorizzazione ai viaggi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, [...] le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e il calcolo della durata del soggiorno di breve durata autorizzato (90 giorni su un periodo di 180 giorni).

CAPO VII

Uso dell'ETIAS da parte dei vettori

Articolo 39

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1. [...] I vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano [...] il sistema centrale ETIAS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi siano in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida.
2. [...] L'accesso [...] sicuro al portale per i vettori, con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h), permette ai vettori di procedere all'[...] interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo. A tal fine, il vettore interroga il [...] sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.

Il sistema centrale ETIAS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida, fornendo ai vettori una risposta "OK/NON OK". Nel caso in cui sia stata rilasciata un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 38, il sistema centrale ETIAS risponde indicando che la persona è in possesso di una autorizzazione ai viaggi valida e lo Stato membro o gli Stati membri per cui tale autorizzazione è valida, fornendo ai vettori una risposta "OK" e la precisazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile.

3. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2. Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

4. I vettori di cui al paragrafo 1 sono passibili delle sanzioni previste a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e dell'articolo 4 della direttiva 2001/51/CE del Consiglio quando trasportano cittadini di paesi terzi che, sebbene soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi, non sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida.
5. In caso di respingimento di cittadini di paesi terzi, il vettore che li ha condotti alle frontiere esterne per via aerea, marittima e terrestre è tenuto a prenderli immediatamente a proprio carico. Su richiesta delle autorità competenti ad effettuare le verifiche di frontiera, i vettori sono tenuti a riportare i cittadini di paesi terzi nel paese terzo da cui li hanno trasportati, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio con il quale hanno viaggiato, o in qualsiasi altro paese terzo in cui la loro ammissione è garantita.

Articolo 40

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'[...] interrogazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d'informazione ETIAS [...], i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, [...] l'unità centrale ETIAS ne informa i vettori. Quest'ultima informa altresì i vettori dell'avvenuta riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l'unità centrale ETIAS.
- 1 bis. [...] Le sanzioni di cui all'articolo 39, paragrafo 4, [...] non sono imposte ai vettori nei casi di cui al [...] paragrafo 1.[...]
2. I dettagli delle procedure sostitutive sono stabiliti mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

CAPO VIII

Uso dell'ETIAS da parte delle autorità di frontiera alle frontiere esterne

Articolo 41

Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere esterne

1. [...] Le guardie di frontiera [...] competenti ad effettuare verifiche di frontiera [...] consultano il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.
2. Il sistema centrale ETIAS risponde indicando:
 - a) se la persona è in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida e, nel caso di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata di cui all'articolo 38, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida;
 - b) qualsiasi indicatore ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 bis), posto a corredo del fascicolo di domanda;
 - c) se l'autorizzazione ai viaggi scadrà entro i successivi 90 giorni e il restante periodo di validità;
 - d) i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere k) e l);
 - e) al primo ingresso, l'indirizzo per il primo soggiorno previsto.
3. Qualora siano necessarie ulteriori verifiche ai fini di una verifica [...] in seconda linea ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2016/399, le guardie di frontiera hanno accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da i) a m), e all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da b) a d), registrati nel fascicolo di domanda, nonché ai dati relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un'autorizzazione ai viaggi inseriti nel fascicolo di domanda in conformità degli articoli 33 e 37.

Articolo 42

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne o di guasto dell'ETIAS

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, a causa di un guasto del sistema d'informazione ETIAS, le unità nazionali degli Stati membri [...] ne sono informate dall'unità centrale ETIAS e assicurano che ne siano informate le loro guardie di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera.
2. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, a causa di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, l'unità nazionale [...] di tale Stato membro ne informa [...] l'unità centrale ETIAS. L'unità centrale ETIAS ne informa quindi immediatamente eu-LISA e la Commissione.
3. In entrambi i casi, le autorità degli Stati membri competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni seguono i piani d'emergenza nazionali.
- 3 bis. La Commissione adotta piani d'emergenza tipo per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2. Gli Stati membri possono elaborare i loro piani d'emergenza nazionali sulla base dei piani d'emergenza tipo, adattati se necessario a livello nazionale.

CAPO VIII BIS

Uso dell'ETIAS da parte delle autorità competenti per l'immigrazione

Articolo 42 bis

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per l'immigrazione

1. Al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo, le autorità competenti per l'immigrazione degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni del sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.

2. Il sistema centrale ETIAS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida e, nel caso di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata di cui all'articolo 38, lo Stato membro o gli Stati membri per cui l'autorizzazione è valida. Il sistema centrale ETIAS indica inoltre se l'autorizzazione ai viaggi scadrà entro i successivi 90 giorni e il restante periodo di validità. Le autorità competenti per l'immigrazione hanno altresì accesso alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere f) e g), e alle informazioni o ai documenti aggiuntivi pertinenti. Tale accesso non riguarda le informazioni sulla possibilità o meno che il richiedente comporti una minaccia per la salute pubblica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a). [...]

Nel caso di minori, le autorità competenti per l'immigrazione hanno anche accesso alle informazioni relative al titolare della responsabilità genitoriale o al tutore legale del viaggiatore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera k).

CAPO IX

Procedura e condizioni di accesso al sistema centrale ETIAS [...] per le autorità designate a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi [...]

Articolo 43

Autorità [...] designate dagli Stati membri

1. Gli Stati membri designano le autorità [...] che sono autorizzate a chiedere la consultazione dei dati registrati nel sistema centrale ETIAS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle [...] unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS attraverso il punto o i punti di accesso centrale.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al sistema centrale ETIAS. Il punto di accesso centrale assicura che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al sistema centrale ETIAS di cui all'articolo 45.

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente. Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e alla Commissione le proprie autorità designate e il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
5. Solo il personale debitamente autorizzato del o dei punti di accesso centrale può accedere al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 44 e 45.

Articolo 44

Procedura di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi [...]

1. Le [...] unità operative di cui all'articolo 43, paragrafo 2, presentano una richiesta motivata in formato elettronico ai punti di accesso centrale di cui all'articolo 43, paragrafo 3 [...], per la consultazione di una serie specifica di dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Quando è richiesta la consultazione dei dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d), la richiesta motivata in formato elettronico comprende una giustificazione della necessità di consultare tali dati specifici.
2. [...] Prima dell'accesso al sistema centrale ETIAS il punto di accesso centrale verifica [...] se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45 e se sia giustificata l'eventuale richiesta di consultazione dei dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d).
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45, il punto di accesso centrale tratta la richiesta. Il punto di accesso centrale accede ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS e li trasmette alle unità operative di cui all'articolo 43, paragrafo 2, in modo tale da non comprometterne la sicurezza.

4. [...] Qualora sia necessario ottenere immediatamente dati personali indispensabili per prevenire un reato di terrorismo o un pericolo imminente associato a un altro [...] reato [...] grave o per perseguirne gli autori, il punto di accesso centrale tratta la richiesta immediatamente e senza la verifica [...] di cui al paragrafo 2. Dopo il trattamento della richiesta ha luogo senza indebito ritardo una verifica [...] a posteriori che accerta anche l'effettiva sussistenza di un [...] caso di urgenza.
5. Qualora la verifica [...] a posteriori accerti che la consultazione dei dati e l'accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS non erano giustificati, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati e/o li hanno consultati cancellano i dati acquisiti dal sistema centrale ETIAS e ne informano il punto di accesso centrale.

Articolo 45

Condizioni di accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS per le autorità designate degli Stati membri

1. Le autorità designate possono chiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS se sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la consultazione è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
 - b) l'accesso per la consultazione è necessario in un caso specifico;
 - c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS possa contribuire [...] alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri nella categoria di cittadini di paesi terzi contemplata dal presente regolamento;

d) [...]

2. La consultazione del sistema centrale ETIAS è limitata all'interrogazione con i seguenti dati registrati nel fascicolo di domanda:

a) cognome e, se disponibile, nome o nomi;

b) altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi);

c) numero del documento di viaggio;

d) domicilio;

e) indirizzo di posta elettronica;

ee) [...] numero di telefono **fisso o cellulare**;

f) indirizzo IP.

3. Per restringere la ricerca è possibile combinare la consultazione del sistema centrale ETIAS mediante i dati di cui al paragrafo 2 con i seguenti dati registrati nel fascicolo di domanda:

a) cittadinanza o cittadinanze;

b) sesso;

c) data di nascita o fascia di età.

4. La consultazione del sistema centrale ETIAS, in caso di riscontro positivo con i dati registrati in un fascicolo di domanda, dà accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da j) a m), registrati nel fascicolo di domanda, nonché ai dati relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un'autorizzazione ai viaggi inseriti nel fascicolo di domanda in conformità degli articoli 33 e 37. L'accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d), registrati nel fascicolo di domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta dalle unità operative nella richiesta motivata in formato elettronico presentata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, e approvata dalla verifica indipendente. La consultazione del sistema centrale ETIAS non dà accesso ai dati relativi all'istruzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera h), né alle informazioni sulla possibilità o meno che il richiedente comporti una minaccia per la salute pubblica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 46

Procedura e condizioni di accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS per Europol

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, Europol può chiedere la consultazione di dati conservati nel sistema centrale ETIAS e presentare all'unità centrale ETIAS una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di una serie specifica di dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Quando è richiesta la consultazione dei dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d), la richiesta motivata in formato elettronico comprende una giustificazione della necessità di consultare tali dati specifici.
2. La richiesta motivata contiene la prova che sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
 - b) la consultazione è necessaria in un caso specifico;
 - c) la consultazione è limitata all'interrogazione con i dati di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

- d) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione possa contribuire in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione;
- e) [...]
3. La richiesta di Europol di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS è soggetta alla verifica preliminare del garante europeo della protezione dei dati, se del caso secondo la procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2016/794, che esamina in modo efficace e tempestivo se la richiesta soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.
4. La consultazione del sistema centrale ETIAS, in caso di riscontro positivo con i dati conservati in un fascicolo di domanda, dà accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da j) a m), e ai dati inseriti nel fascicolo di domanda relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un'autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 33 e 37. L'accesso ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 4, lettere da b) a d), conservati nel fascicolo di domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente richiesta da Europol. La consultazione del sistema centrale ETIAS non dà accesso ai dati relativi all'istruzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera h), né alle informazioni sulla possibilità o meno che il richiedente comporti una minaccia per la salute pubblica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a).
5. Una volta che il garante europeo della protezione dei dati l'abbia approvata, l'unità centrale ETIAS tratta la richiesta di consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS e trasmette i dati consultati ad Europol in modo tale da non comprometterne la sicurezza.

CAPO X

Conservazione e modifica dei dati

Articolo 47

Conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per [cinque anni a decorrere dall'ultima cartella di ingresso/uscita del richiedente conservata nell'EES [...]].

[...] Se l'autorizzazione ai viaggi non è utilizzata, il fascicolo di domanda è conservato per il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi.

[...]

[...] Se l'autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata, revocata o annullata, il fascicolo di domanda è conservato per cinque anni a decorrere dall'ultima decisione di rifiutare, revocare o annullare l'autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 31, 34 e 35.
2. Allo scadere del periodo di conservazione, il fascicolo di domanda è automaticamente cancellato dal sistema centrale ETIAS.

Articolo 48

Modifica e cancellazione anticipata dei dati

1. L'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS sono tenute ad aggiornare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e a garantirne la correttezza. L'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS non hanno il diritto di modificare i dati inseriti nel modulo di domanda direttamente dal richiedente a norma dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 o 4.
2. Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nel sistema centrale ETIAS da quest'ultimo sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale ETIAS in violazione del presente regolamento, l'unità centrale ETIAS li verifica e, se necessario, li modifica o li cancella senza indugio dal sistema centrale ETIAS.

3. Qualora lo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nel sistema centrale ETIAS sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale ETIAS in violazione del presente regolamento, la sua unità nazionale ETIAS li verifica e, se necessario, li modifica o li cancella senza indugio dal sistema centrale ETIAS.
4. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale ETIAS in violazione del presente regolamento, esso contatta entro 14 giorni l'unità centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. L'unità centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento entro un mese e, se necessario, li modifica o li cancella senza indugio dal sistema centrale ETIAS.
5. Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a [...] c), le autorità di tale Stato membro verificano se detta persona sia titolare di un'autorizzazione ai viaggi valida e, se del caso, cancella senza indugio il fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS. L'autorità competente per la cancellazione del fascicolo di domanda è:
 - a) l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato il documento di viaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);
 - b) l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di cui la persona ha acquisito la cittadinanza;
 - c) l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato [...] la carta di soggiorno;
 - d) [...]

5 bis. Qualora un cittadino di paese terzo rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) o e), può informare le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato [...] il permesso di soggiorno, il visto uniforme o il visto per soggiorno di lunga durata di essere titolare di un'autorizzazione ai viaggi valida e può chiedere la cancellazione del fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS. Le autorità di tale Stato membro verificano se detta persona sia titolare di un'autorizzazione ai viaggi valida e, [...] se ciò è confermato, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, il visto uniforme o il visto per soggiorno di lunga durata cancella senza indugio il fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS.

6. Il cittadino di paese terzo che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) [...], [...] può informarne le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro contatta l'unità centrale ETIAS entro 14 giorni. L'unità centrale ETIAS verifica l'esattezza dei dati entro un mese e, se necessario, cancella senza indugio il fascicolo di domanda e i dati ivi contenuti dal sistema centrale ETIAS. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.

CAPO XI

Protezione dei dati

Articolo 49 *Protezione dei dati*

1. Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Al trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS, delle guardie di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera e delle autorità competenti per l'immigrazione si applica il [regolamento 2016/679]. Qualora il trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS rientri nell'ambito di applicazione [della direttiva (UE) 2016/680], si applica quest'ultima direttiva.
3. Al trattamento di dati personali da parte delle autorità designate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, si applica la [direttiva (UE) 2016/680].
4. Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità degli articoli 25 e 46 si applica il regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 50 *Responsabile del trattamento*

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS.
2. Per quanto concerne il trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS da parte di uno Stato membro, l'unità nazionale ETIAS è considerato titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del [regolamento (UE) 2016/679] e ha la responsabilità centrale del trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS da parte di detto Stato membro.

Articolo 51
Incaricato del trattamento

1. eu-LISA è considerata incaricata del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema d'informazione ETIAS.
2. eu-LISA garantisce che il sistema d'informazione ETIAS sia gestito conformemente al presente regolamento.

Articolo 52
Sicurezza del trattamento

1. [...] eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS cooperano nei compiti relativi alla sicurezza dei dati.
2. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001, eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, del sito web pubblico e dell'applicazione mobile, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, del portale per i vettori, del servizio web e del software che consente di trattare le domande.
3. Fatti salvi l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 e gli articoli 32 e 34 del [regolamento (UE) 2016/679], [...] eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS adottano le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
 - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso al sito web sicuro che effettua operazioni conformemente ai fini dell'ETIAS;

- c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali registrati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
- e) impedire che i dati siano trattati nel sistema centrale ETIAS senza autorizzazione e che i dati trattati nel sistema centrale ETIAS siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
- f) garantire che le persone autorizzate ad accedere al sistema d'informazione ETIAS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
- g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al sistema d'informazione ETIAS creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e mettano tali profili a disposizione delle autorità di controllo;
- h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione di dati;
- i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nel sistema d'informazione ETIAS, quando, da chi e per quale scopo;
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dal sistema centrale ETIAS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- k) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

3 bis. La Commissione adotta un piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2. eu-LISA, l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS adottano i loro piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro di cui al paragrafo 3 sulla base di tali piani tipo, adattati se necessario da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e dalle unità nazionali ETIAS.

4. eu-LISA informa [...] il Consiglio e la Commissione, nonché il garante europeo della protezione dei dati, delle misure adottate in conformità del presente articolo.

Articolo 53
Verifica interna

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso al sistema d'informazione ETIAS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.

Articolo 54
Diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione

1. Fatto salvo il diritto d'informazione di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, i richiedenti i cui dati sono conservati nel sistema centrale ETIAS sono informati, al momento in cui i loro dati sono raccolti, delle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente.
2. Per esercitare i loro diritti di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e degli articoli 15, 16, 17 e 18 del [regolamento (UE) 2016/679], ogni richiedente ha il diritto di rivolgersi all'unità centrale ETIAS o all'unità nazionale ETIAS competente per la domanda, che ne esamina la richiesta e vi risponde quanto prima possibile.

Qualora da tale esame emerga che i dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, l'unità centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per la domanda rettifica o cancella tali dati nel sistema centrale ETIAS.

Qualora un'autorizzazione ai viaggi sia modificata dall'unità centrale ETIAS o da un'unità nazionale ETIAS durante il suo periodo di validità, il sistema centrale ETIAS procede al trattamento automatizzato di cui all'articolo 18 per stabilire se il fascicolo di domanda modificato generi un riscontro positivo in conformità dell'articolo 18, paragrafi da 2 a 5. Qualora dal trattamento automatizzato non emergano riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia un'autorizzazione ai viaggi modificata con la stessa validità dell'originale e ne informa il richiedente. Qualora dal trattamento automatizzato emergano uno o più riscontri positivi, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente [...] valuta il rischio per la sicurezza, [...] di immigrazione illegale [...], o per la salute pubblica e decide se rilasciare un'autorizzazione ai viaggi modificata oppure, ove concluda che non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio, revocare l'autorizzazione ai viaggi.

3. Qualora l'unità centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per la domanda non ritengano che i dati conservati nel sistema centrale ETIAS siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, l'unità centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per la domanda adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto e senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
4. Tale decisione fornisce inoltre all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui al paragrafo 2 e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità nazionali di controllo competenti.

5. Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2 e sono cancellate subito dopo.
6. L'unità centrale ETIAS o l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per la domanda conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 2 e di come è stata trattata e, su richiesta, mette senza indugio tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo competenti per la protezione dei dati.

Articolo 55

Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati

1. I dati personali conservati nel sistema centrale ETIAS non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né sono messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini del trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e m). Il trasferimento di dati personali a Interpol è soggetto alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. I dati personali del sistema centrale ETIAS a cui accede uno Stato membro o Europol ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Tale divieto si applica anche al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri, salvo nella misura necessaria ai fini del giusto processo.

2 bis. In deroga al paragrafo 1, i dati del sistema centrale ETIAS a cui accedono le autorità competenti per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 42 bis, paragrafo 2, possono essere trasferiti a un paese terzo in casi specifici, se necessario [...] ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, [del regolamento 2016/679] [...], oppure è in vigore un accordo di riammissione o qualunque altro tipo di accordo analogo tra l'Unione europea o uno Stato membro e tale paese terzo, oppure si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), [...] [del regolamento 2016/679];
- b) lo Stato membro informa il paese terzo dell'obbligo di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;
- c) i dati sono trasferiti o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare gli accordi di riammissione e le disposizioni in materia di trasferimento dei dati personali, e alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasferito o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche relative alla sicurezza e alla protezione dei dati.

3. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi ai sensi del paragrafo 2 bis non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

4. In deroga al paragrafo 2, i dati del sistema centrale ETIAS a cui accedono le autorità designate ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione dall'autorità designata, su richiesta debitamente motivata, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste una immediata e seria minaccia di reato di terrorismo o di altri reati gravi quali definiti, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente regolamento;
- b) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680;
- c) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura agli Stati membri delle informazioni detenute dal paese terzo richiedente nel quadro dei sistemi di autorizzazione ai viaggi.

Qualora sia basato sul presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Articolo 56 *Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo*

1. L'autorità o le autorità di controllo designate in conformità dell'articolo 51 del [regolamento 2016/679] provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati da parte delle unità nazionali ETIAS conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

3. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Ciascuno Stato membro permette alle autorità di controllo di consultare i suoi registri e di accedere in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'ETIAS.

Articolo 57

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit delle attività di trattamento di dati personali da parte di eu-LISA e dell'unità centrale ETIAS conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e agli Stati membri. A eu-LISA e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione delle relazioni.

Articolo 58

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità nazionali di controllo riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione dell'ETIAS, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità nazionali di controllo sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo competenti per il controllo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiarsi informazioni pertinenti, assistersi vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti dell'interessato, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte ad eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.
3. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato istituito dal [regolamento (UE) 2016/679]. I costi di tali riunioni sono a carico del comitato istituito dal [regolamento (UE) 2016/679]. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.
4. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro in questione.

Articolo 59
Conservazione di registri

1. eu-LISA conserva i registri di tutti i trattamenti di dati nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso, la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati usati ai fini del trattamento automatizzato delle domande, i riscontri positivi emersi durante il trattamento automatizzato di cui all'articolo 18, i dati usati per verificare l'identità in relazione al sistema centrale ETIAS o altri sistemi d'informazione e banche dati, i risultati della verifica di cui all'articolo 20 e il personale che l'ha svolta.

2. L'unità centrale ETIAS conserva i registri del personale debitamente autorizzato a effettuare le verifiche d'identità.

3. [...]

[...] L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.

4. eu-LISA conserva i registri di tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema d'informazione ETIAS riguardanti l'accesso dei vettori al portale, [...] l'accesso delle guardie di frontiera [...] competenti ad effettuare verifiche di frontiera [...] e l'accesso delle autorità competenti per l'immigrazione di cui agli articoli 39, [...] 41 e 42 bis. Tali registri indicano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare la ricerca, i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS e i nomi dei membri del personale dei vettori, delle guardie di frontiera e delle autorità competenti per l'immigrazione [...] autorizzati a inserire ed estrarre i dati.

Inoltre, i vettori e le autorità competenti conservano i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.

5. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il monitoraggio, a fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Tali registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 47, sempreché non siano necessari per procedure di monitoraggio già avviate.

eu-LISA e le unità nazionali ETIAS mettono tali registri a disposizione, rispettivamente, del garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo competenti su richiesta.

Articolo 60

Conservazione dei registri, delle registrazioni e della documentazione per richieste di consultazione di dati a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi [...]

1. eu-LISA conserva i registri di tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema centrale ETIAS riguardanti l'accesso dei punti di accesso centrale ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tali registri indicano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare la ricerca, i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS e i nomi dei membri del personale dei punti di accesso centrale autorizzati a inserire ed estrarre i dati.
2. Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol conservano i registri di tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema centrale ETIAS in seguito a richieste di consultazione o accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I registri comprendono le registrazioni e la documentazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati.
3. I registri indicano:
 - a) lo scopo esatto della richiesta di consultazione o di accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;
 - b) la decisione presa in merito all'ammissibilità della richiesta;
 - c) il riferimento dell'archivio nazionale;
 - d) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata dal punto di accesso [...] centrale al sistema centrale ETIAS;

- e) se è stata esperita la procedura di urgenza di cui all'articolo 44, paragrafo 4, e [...] i risultati della verifica a posteriori;
- f) i dati o la serie di dati di cui all'articolo 45, paragrafi 2 e 3, usati per la consultazione;
- g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

4. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono usati solo per verificare l'ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto i registri che non contengono dati personali possono essere usati ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 81. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo competenti a controllare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni. Anche l'autorità competente per verificare l'ammissibilità della richiesta ha accesso a tali registri per lo stesso fine. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e i registri delle richieste di consultazione di dati conservati nel sistema centrale ETIAS sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registri sono necessari ai fini della specifica indagine penale per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

CAPO XII

Sensibilizzazione del pubblico

Articolo 61 Informazioni al pubblico

L'unità centrale ETIAS fornisce al pubblico tutte le informazioni utili in merito alle domande di autorizzazione ai viaggi, in particolare:

- a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda di autorizzazione ai viaggi;
- b) informazioni sul sito web e sull'applicazione mobile per dispositivi mobili mediante i quali può essere presentata la domanda;
- c) i termini per la decisione sulla domanda di cui all'articolo 27;
- d) il fatto che le decisioni relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare, se del caso, i motivi di rifiuto su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con informazioni riguardo alla procedura da seguire in caso di ricorso, compresi l'autorità competente e i termini per proporlo;
- e) il fatto che il semplice possesso di un'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d'ingresso e che i titolari di un'autorizzazione ai viaggi devono soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e sono tenuti a dimostrare di soddisfare tali condizioni [...] alla frontiera esterna [...].

Articolo 62
Campagna d'informazione

La Commissione, in collaborazione con l'unità centrale ETIAS, e gli Stati membri avviano, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'ETIAS, una campagna d'informazione per rendere noto ai cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento [...] che sono tenuti ad essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida per attraversare le frontiere esterne.

CAPO XIII

Responsabilità

Articolo 63 *Responsabilità di eu-LISA nella fase di progettazione e sviluppo*

1. Il sistema d'informazione ETIAS è ospitato da eu-LISA nei suoi siti tecnici e fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità di cui all'articolo 64, paragrafo 1.
2. Le infrastrutture a sostegno del sito web pubblico, dell'applicazione mobile e del portale per i vettori sono ospitate nei siti di eu-LISA o nei siti della Commissione. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente in modo da fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità di cui all'articolo 64, paragrafo 1 [...].
3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo del sistema d'informazione ETIAS e di eventuali sviluppi richiesti per assicurare l'interoperabilità tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 10.

eu-LISA definisce, in collaborazione con gli Stati membri, la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale [...] e le interfacce uniformi nazionali. [...] Tali specifiche sono adottate dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adeguamenti [dell'EES], del SIS, [dell'Eurodac], dell'[ECRIS] o del VIS resi necessari dall'interoperabilità con l'ETIAS.

eu-LISA sviluppa e implementa il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 72, paragrafi 1 e 4.

eu-LISA sviluppa la soluzione tecnica di cui all'articolo 81, paragrafo 8, non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 81, paragrafo 8.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

4. In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di 10 membri. Esso è costituito da sei membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri e i loro supplenti, dal presidente del gruppo consultivo ETIAS-EES di cui all'articolo 80, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo, da un membro che rappresenta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell'Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che partecipano all'ETIAS. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno due volte a trimestre [...]. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell'ETIAS. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
 - a) la presidenza;
 - b) i luoghi di riunione;
 - c) la preparazione delle riunioni;

- d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
- e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.

La presidenza è esercitata da [...] uno Stato membro [...] che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA [...].

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico dell'agenzia eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica *mutatis mutandis*. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

Il gruppo consultivo EES-ETIAS di cui all'articolo 80 si riunisce regolarmente fino all'entrata in funzione dell'ETIAS. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

Articolo 64
Responsabilità di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione dell'ETIAS

1. In seguito all'entrata in funzione dell'ETIAS, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del sistema centrale e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, nonché del sito web pubblico, dell'applicazione mobile per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, del portale per i vettori, del servizio web e del software per il trattamento delle domande di cui all'articolo 6.

La gestione tecnica dell'ETIAS consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento del sistema d'informazione ETIAS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni della banca dati centrale, conformemente alle specifiche tecniche.

2. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che operano con i dati conservati nel sistema centrale ETIAS adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
3. eu-LISA svolge anche compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del sistema d'informazione ETIAS.

4. eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema centrale ETIAS e riferisce periodicamente agli Stati membri e all'unità centrale ETIAS. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati. Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione relativi alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti e sviluppati mediante misure di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 65

Responsabilità dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile di quanto segue:
 - a) l'istituzione e il funzionamento dell'unità centrale ETIAS;
 - b) il trattamento automatizzato delle domande;
 - c) le regole di screening.
2. Prima di essere autorizzato a trattare dati registrati nel sistema centrale ETIAS, il personale dell'unità centrale ETIAS con diritto di accesso al sistema centrale ETIAS riceve una formazione adeguata sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali pertinenti.

Articolo 66

Responsabilità degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
 - a) la connessione all'interfaccia uniforme nazionale;
 - b) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle unità nazionali ETIAS per l'esame delle domande di autorizzazione ai viaggi [...] in relazione alle quali [...] dal trattamento automatizzato è emerso un riscontro positivo e per la relativa decisione;

- c) l'organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi [...];
 - d) la gestione e le modalità di accesso al sistema d'informazione ETIAS del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la redazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
 - e) l'istituzione e il funzionamento delle unità nazionali ETIAS.
2. Ciascuno Stato membro utilizza procedure automatizzate per l'interrogazione del sistema centrale ETIAS alla frontiera esterna.
 3. Prima di essere autorizzato a trattare dati registrati nel sistema centrale ETIAS, il personale delle unità nazionali ETIAS con diritto di accesso al sistema d'informazione ETIAS riceve una formazione adeguata sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali pertinenti.

Articolo 67
Responsabilità di Europol

1. Europol provvede al trattamento delle interrogazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera j), e paragrafo 4, e al conseguente adeguamento del suo sistema d'informazione.
2. Europol è responsabile [...] di elaborare e ospitare [...] l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29.
3. Europol formula un parere in seguito a una richiesta di consultazione a norma dell'articolo 25.

4. Europol è responsabile di inserire nell'elenco di controllo ETIAS le informazioni relative a reati di terrorismo o altri reati gravi da essa ottenute attraverso la cooperazione internazionale a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera c).

CAPO XIV

Modifiche di altri strumenti dell'Unione

Articolo 67 bis
Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac[, del sistema di ingressi/uscite (EES)] e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)."

2) dopo l'articolo 5, è aggiunto un nuovo articolo 5 ter:

"Articolo 5 ter

Compiti relativi all'ETIAS

Con riguardo all'ETIAS, l'agenzia svolge:

a) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del X.X.X, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) [...];

b) compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'ETIAS."

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 5 [...] è sostituito dal seguente:

"5. I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS, Eurodac [, EES] o ETIAS o agli scambi SIRENE relativi al SIS II.";

6. [...]

4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, [dell'EES] dell'ETIAS e di altri sistemi IT su larga scala.";

5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a) dopo la lettera s) è aggiunta una nuova lettera s ter):

"s ter) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XXX;";

b) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, [dell'EES in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XXX] e dell'ETIAS in conformità dell'articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XXX;";

c) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 [e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XXX] nonché all'audit di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) XX/XX del XXX [ETIAS] e assicura un adeguato seguito a tali controlli e audit;";

d) dopo la lettera x) è inserita una nuova lettera x ter):

"x ter) pubblica le statistiche relative all'ETIAS conformemente all'articolo 73 del regolamento (UE) XXXX/XX;";

e) dopo la lettera z) è aggiunta una nuova lettera z ter):

"z ter) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXXX/XX.";

6) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013, [o questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX], o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti l'ETIAS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX.";

7) all'articolo 17, paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, [all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX.] e all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX;"

8) all'articolo 17, paragrafo 6, è aggiunta la lettera h bis):

"h bis) le relazioni [sullo sviluppo dell'EES di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento XX/XX (che istituisce l'EES)] e quelle sullo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX (che istituisce l'ETIAS), che sottopone al consiglio di amministrazione per adozione;"

9) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

a) gruppo consultivo SIS II;

b) gruppo consultivo VIS;

c) gruppo consultivo Eurodac;

d) [...]

d) gruppo consultivo [EES-]ETIAS.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Europol ed Eurojust possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac ed [EES-] ETIAS [...]. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può altresì nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo [EES-]ETIAS".

Articolo 68
Modifiche del regolamento (UE) 515/2014

Il regolamento (UE) n. 515/2014 è così modificato:

all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Durante la fase di sviluppo gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di EUR rispetto all'importo di base, che assegnano interamente all'ETIAS per garantirne lo sviluppo rapido ed efficace in funzione dell'implementazione del sistema centrale ETIAS secondo quanto previsto nel [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)].".

Articolo 69
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) n. 2016/399 è così modificato:

1. l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, o di un'autorizzazione ai viaggi valida, se richiesto a norma del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;"

2. all'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, che il documento sia provvisto del visto, dell'autorizzazione ai viaggi o del permesso di soggiorno richiesti;"

b) è inserita la seguente lettera bb):

"bb) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), le verifiche approfondite all'ingresso comprendono anche l'accertamento dell'autenticità, della validità e dello status dell'autorizzazione ai viaggi e, se applicabile, dell'identità del relativo titolare, mediante interrogazione dell'ETIAS in conformità dell'articolo 41 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)]";

3. nell'allegato V, parte B, fra i motivi del respingimento, la lettera C) è sostituita dalla seguente:

"C) Sprovvisto/a di visto valido, di autorizzazione ai viaggi valida o di permesso di soggiorno valido.";

4. nell'allegato VI, il secondo capoverso del punto 2.1.3. è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio le aree di transito. Le verifiche nell'area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione del rischio relativo alla sicurezza interna e all'immigrazione illegale. In quest'area le verifiche possono essere effettuate, in particolare, sulle persone soggette all'obbligo di visto di transito aeroportuale o all'obbligo di autorizzazione ai viaggi per accertare che esse siano in possesso di tale visto o autorizzazione ai viaggi."

Articolo 70
[...]

[...]

[...]

Articolo 71
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1624

Il regolamento (UE) n. 2016/1624 è così modificato:

1. all'articolo 8, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera qq):

"qq) adempie i compiti e gli obblighi affidati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui al [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)] e assicura l'istituzione e il funzionamento [...] dell'unità centrale ETIAS in conformità dell'articolo 7 di detto regolamento.";

2. al capo II è aggiunta la seguente sezione 5:

"Sezione 5

ETIAS

Articolo 33 bis
Creazione dell'unità centrale ETIAS

1. È istituita un'unità centrale ETIAS.
2. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera provvede all'istituzione e al funzionamento dell'unità centrale ETIAS in conformità dell'articolo 7 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)]."

Capo XV

Disposizioni finali

Articolo 72 *Periodo transitorio e misure transitorie*

1. Per un periodo di sei mesi dall'entrata in funzione dell'ETIAS, l'uso dell'ETIAS è facoltativo e non si applica l'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 78 per prorogare tale periodo di sei mesi al massimo.
2. Durante [...] il periodo di cui al paragrafo 1, le guardie di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera informano i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che attraversano le frontiere esterne dell'obbligo di possedere un'autorizzazione ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo di sei mesi. A tale scopo le guardie di frontiera distribuiscono un opuscolo comune a questa categoria di viaggiatori.
3. L'opuscolo comune è redatto e realizzato dalla Commissione. Il relativo atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2, e contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 61. L'opuscolo è chiaro e semplice e disponibile in una lingua che è comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile all'interessato.

4. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 [...] si applica un periodo di tolleranza di sei mesi. Durante tale periodo si applica l'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Durante il periodo di tolleranza le guardie di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera autorizzano eccezionalmente i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che non ne sono in possesso ad attraversare le frontiere esterne se ricorrono tutte le rimanenti condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399, purché attraversino le frontiere esterne degli Stati membri per la prima volta dal termine del periodo di cui al paragrafo 1 [...]. Le guardie di frontiera informano i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi dell'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 78 per prorogare tale periodo di sei mesi al massimo.
5. [...]

Articolo 73

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell'unità centrale ETIAS è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:
- a) informazioni sullo status;
 - b) cittadinanza, sesso ed età [...] del richiedente;
 - c) paese di residenza;

- d) istruzione;
- e) occupazione attuale [...], qualifica professionale;
- f) tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
- g) tipo di autorizzazione ai viaggi e, per le autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata di cui all'articolo 38, lo Stato membro o gli Stati membri di rilascio;
- h) periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
- i) ragioni del rifiuto, della revoca o dell'annullamento dell'autorizzazione ai viaggi;
- j) indirizzo IP.

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA crea, implementa e ospita un archivio centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e finalizzato a permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare la valutazione dei rischi per la sicurezza, [...] di immigrazione illegale [...] e per la salute pubblica, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento [...] delle domande di autorizzazione ai viaggi e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene anche statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è concesso mediante un accesso sicuro tramite [...] TESTA-ng con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Le norme dettagliate concernenti il funzionamento dell'archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all'archivio sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento del sistema d'informazione ETIAS di cui all'articolo 81, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per garantire tale monitoraggio.
4. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative al sistema d'informazione ETIAS in cui figurano, in particolare, il numero e la cittadinanza dei richiedenti a cui è stata rifiutata un'autorizzazione ai viaggi, compresi i motivi del rifiuto, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata.
5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati sotto forma di statistiche trimestrali relative all'anno in questione.
6. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.

Articolo 74 *Spese*

Le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, nonché per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire l'unità centrale e le unità nazionali ETIAS [...] sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Le spese per il funzionamento dell'ETIAS sono [...] a carico del bilancio generale dell'Unione. Ciò vale anche per le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, compresa l'interfaccia uniforme nazionale, le spese di funzionamento dell'unità centrale ETIAS e le spese per personale e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) delle unità nazionali ETIAS.

Sono esclusi i seguenti costi:

- a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
- b) l'hosting dei sistemi nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
- c) la gestione di sistemi nazionali (operatori e contratti di assistenza);
- d) l'adattamento delle attuali verifiche di frontiera;
- e) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali.

Articolo 75

Entrate

Le entrate generate dall'ETIAS costituiscono entrate con destinazione specifica [...] interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. **Esse sono destinate a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS. [...]**

Articolo 76
Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità responsabile del trattamento di cui all'articolo 50.
2. L'unità centrale ETIAS e gli Stati membri comunicano a eu-LISA le autorità [...] di cui all'articolo 11 che hanno accesso al sistema d'informazione ETIAS.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione dell'ETIAS a norma dell'articolo 77, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all'articolo 43 e comunicano senza indugio ogni successiva modifica.
4. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b).
5. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, attraverso un sito web pubblico costantemente aggiornato, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

Articolo 77
Entrata in funzione

1. La Commissione determina la data a partire dalla quale l'ETIAS entra in funzione una volta che:
 - a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 73, paragrafo 2;
 - b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'ETIAS;
 - c) eu-LISA e l'unità centrale ETIAS abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al sistema centrale ETIAS i dati di cui all'articolo 15 e le abbiano comunicate alla Commissione;
 - d) gli Stati membri e l'unità centrale ETIAS abbiano comunicato alla Commissione i dati relativi alle diverse autorità di cui all'articolo 76, paragrafi 1 e 3.
2. Il collaudo dell'ETIAS di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuato da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri e l'unità centrale ETIAS.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).
4. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. Gli Stati membri e l'unità centrale ETIAS iniziano a utilizzare l'ETIAS a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 78
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafi 3, 5 e [...] 6, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo [...] 2 bis e all'articolo 72, paragrafi 1 e [...] 4, è conferito alla Commissione per un periodo [...] di cinque anni a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafi 3, 5 e [...] 6, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 23 [...], paragrafo 2 bis e all'articolo 72, paragrafi 1 e [...] 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 3 [...], 5 e [...] 6, dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 28 [...], paragrafo 1, e dell'articolo 72, paragrafi 1 e [...] 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 79
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 80
Gruppo consultivo

Le competenze di eu-LISA relative al gruppo consultivo EES sono estese all'ETIAS. Il gruppo consultivo EES-ETIAS fornisce a eu-LISA la competenza tecnica relativa all'ETIAS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Articolo 81
Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell'ETIAS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro [*sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento* — OPOCE: sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, dell'interfaccia uniforme [...] nazionale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale [...]. Una volta che lo sviluppo è completato, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
3. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati nel sistema d'informazione ETIAS.
4. [...] Due anni dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema d'informazione ETIAS, compresa la sua sicurezza.

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione dell'ETIAS e formula le necessarie raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale valutazione comprende:
- a) i risultati conseguiti dall'ETIAS in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
 - b) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'ETIAS e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, compresa l'incidenza dell'obbligo di autorizzazione ai viaggi ai fini del transito aeroportuale con riferimento agli obiettivi dell'ETIAS e tenuto conto dell'impatto economico di tale obbligo;
 - c) le regole del trattamento automatizzato delle domande usato ai fini della valutazione dei rischi;
 - d) l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'unità centrale ETIAS;
 - e) le implicazioni finanziarie di una tale modifica;
 - f) l'impatto sui diritti fondamentali.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
7. eu-LISA e l'unità centrale ETIAS comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni di cui al paragrafo 5.

8. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull'efficacia dell'accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS [...] a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

- a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
- b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nel campo di applicazione del presente regolamento;
- c) il numero delle richieste di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi [...];
- d) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a riscontri positivi [...];
- e) la necessità di [...] ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 44, paragrafo 4, e l'effettivo ricorso a tale procedura, compresi i casi in cui l'urgenza non è stata accettata in seguito alla verifica a posteriori effettuata dal punto di accesso centrale conformemente all'articolo 44, paragrafo 5.

[...] Una soluzione tecnica è [...] messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo IX ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. Le specifiche sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 81 bis
Manuale pratico

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell'Unione, mette a disposizione un manuale pratico contenente orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per l'attuazione del presente regolamento, anche tenendo conto dei manuali pertinenti esistenti. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

Articolo 81 ter
Contributo finanziario dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi relativi ai contributi finanziari dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 82
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Elenco dei reati di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

0. reati di terrorismo

1. partecipazione a un'organizzazione criminale,
2. tratta di esseri umani,
3. sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
4. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
5. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
6. corruzione,
7. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione,
8. riciclaggio di proventi di reato e falsificazione di monete, compreso l'euro,
9. criminalità informatica/cibercriminalità,
10. criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
11. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
12. omicidio volontario, lesioni personali gravi,
13. traffico illecito di organi e tessuti umani,
14. rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
15. furto organizzato e rapina a mano armata,

16. traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,
 17. contraffazione e pirateria di prodotti,
 18. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
 19. traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
 20. traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
 21. stupro,
 22. reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
 23. dirottamento di aeromobile/nave,
 24. sabotaggio,
 25. traffico di veicoli rubati,
 26. spionaggio industriale,
 27. incendio doloso,
 28. razzismo e xenofobia.
-